

***Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporto e Mobilità
sostenibile***

Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione

***Assessorat de l'Essor économique, de la Formation et du Travail, des
Transports et de la Mobilité durable***

Département des politiques du travail et de la formation

**avviso pubblico per la presentazione da parte di organismi di formazione
accreditati di progetti relativi a percorsi di istruzione e formazione professionale
nel sistema duale da avviarsi nell'anno scolastico 2025/26**

**PERCORSI DEFINITI IN BASE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.
1190/2024**

AVVISO N. 24AO

SOMMARIO

Premessa	3
1. Finalità, Ambito di applicazione e Interventi finanziabili	4
2. Definizioni	7
3. Riferimenti legislativi e amministrativi	7
Riferimenti eurounitari	8
Riferimenti nazionali	8
Riferimenti regionali	10
4. Risorse disponibili e vincoli di finanziamento	14
5. Destinatari	15
6. Modalità di finanziamento degli interventi e spese ammissibili	19
7. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti	24
8. Soggetti attivi e raggruppamenti	24
9. Coinvolgimento delle Associazioni di categoria e di altri soggetti promotori	25
10. Vincoli di progettazione e di attuazione	26
11. Termini per la presentazione dei progetti e termini del procedimento	26
12. Modalità di presentazione dei progetti	26
13. Modalità di presentazione delle Richieste di finanziamento e documentazione	28
14. Ammissibilità a valutazione	30
15. Valutazione dei progetti	31
16. Approvazione graduatorie e avvio delle attività	33
17. Adempimenti gestionali	35
18. Modalità di erogazione del contributo	37
19. Conclusione delle annualità e obblighi di rendicontazione intermedia e finale	38
20. Riconoscimento della sovvenzione e decurtazioni previste	39
21. Modifiche dell' Avviso	45
22. Tenuta documentazione	45
23. Revoca del contributo	46
24. Diritti sui prodotti delle attività	46
25. Informazione e pubblicità	46
26. Tutela privacy	47
27. Responsabile del procedimento	47
28. Reclami e denunce	48
29. Rinvio	48
30. Informazioni	48

PREMESSA

Il presente Avviso disciplina le modalità e i termini di presentazione, nonché i criteri di valutazione dei progetti afferenti all'offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale nel sistema duale¹ da avviarsi nell'anno scolastico 2025/26 e cofinanziati con il Programma Regionale (PR) FSE+ 2021-2027 della Regione autonoma Valle d'Aosta cofinanziato dal Fondo sociale europeo plus e approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C (2022) 7541 del 19 ottobre 2022 (di seguito PR FSE+ 2021/2027).

I percorsi formativi oggetto del presente Avviso sono finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto dovere all'istruzione e formazione, attraverso l'acquisizione di una qualificazione in esito (qualifica o diploma professionale a seconda della durata del percorso), contrastando così la dispersione scolastica e rafforzando il collegamento tra istruzione e formazione professionale e il mondo del lavoro. Tali interventi, in coerenza con quanto delineato nella DGR 8/2016, mirano infatti ad offrire sul territorio regionale un'opportunità aggiuntiva di scelta in fase di uscita dal primo ciclo di istruzione, in modo tale da rispondere più efficacemente sia alle caratteristiche e ai bisogni dei giovani sia ai fabbisogni professionali del territorio: particolare rilievo viene quindi riconosciuto, all'interno di tali percorsi, alla formazione professionalizzante, alle esperienze di alternanza scuola-lavoro ed alla valorizzazione delle dimensioni educative e culturali del lavoro così come dei saperi pratici.

I percorsi, con particolare riferimento alla componente duale, sono attuati in osservanza a quanto previsto dalle *Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in modalità duale* specificatamente adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 139 del 2 agosto 2022 ed in particolare prevedono l'erogazione delle attività attraverso le seguenti modalità didattiche:

- Alternanza simulata, per una percentuale variabile dal 15 al 25% del monte ore del 1° anno e nel limite massimo del 20% del monte ore dedicato all'alternanza per le annualità successive;
- Alternanza rafforzata, per una percentuale variabile dal 30 al 50% delle annualità successive alla prima, a cui possono concorrere anche attività di alternanza simulata come sopra specificato;
- Apprendistato duale, nel rispetto delle percentuali di formazione esterna definite ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del d.lgs 81/2015 e sulla base di quanto indicato dalle Disposizioni sperimentali di cui alla DGR 740/2022.

Al presente Avviso, ove non diversamente specificato, si applicano le Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo Programma "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE)" (di seguito, Direttive regionali) approvate con Provvedimento dirigenziale n. 5543 in data 26 settembre 2019.

¹ Modello di formazione professionale in alternanza, nell'ambito del quale vengono rafforzati i contenuti di applicazione pratica del sistema IeFP con il fine di agevolare le transizioni e ridurre il divario in termini di competenze tra scuola e impresa: l'attuazione dei percorsi prevede quindi un cospicuo monte ore da svolgersi in impresa o tramite l'organizzazione di attività in impresa simulata.

1. FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E INTERVENTI FINANZIABILI

1. Il presente Avviso è adottato al fine di dare attuazione all'offerta formativa per l'anno scolastico 2025/26 erogata in modalità duale nell'ambito del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) da parte degli organismi di formazione accreditati e con riferimento al sistema duale.
2. I percorsi oggetto del presente avviso sono attivati sulla base di quanto previsto dalle Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in modalità duale di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 139 del 2 agosto 2022.
3. Sono finanziabili a valere sul presente Avviso al massimo 6 progetti, per ciascuno dei quali sono indicate le figure professionali previste in esito ed i relativi eventuali indirizzi, così come declinati dall'Accordo Stato Regioni del 1° agosto 2019, e il riferimento al profilo professionale regionale di riferimento:
 - a) PERCORSI TRIENNALI PER L'ACQUISIZIONE DI UNA QUALIFICA PROFESSIONALE DI III° EQF (cfr. scheda azione FSE.44406.24AO.1):

PROGETTO		FIGURA/INDIRIZZO PROFESSIONALE (Accordo Stato Regioni 01/08/2019)	Profilo professionale di cui al Repertorio regionale	Numero massimo classi attivabili
1	Percorso triennale nel settore della ristorazione	Operatore alla ristorazione <i>Indirizzo</i> Preparazione degli alimenti e allestimento piatti	Operatore dei servizi e delle produzioni di cucina (PD 3654/2022)	2
		Operatore alla ristorazione <i>Indirizzo</i> Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande	Operatore dei servizi di sala e bar (PD 3654/2022)	
2	Percorso triennale nel settore della manutenzione e riparazione dei veicoli a motore	Operatore alla riparazione dei veicoli a motore <i>Indirizzo</i> Manutenzione e riparazioni della carrozzeria	Operatore alle lavorazioni di carrozzeria (PD 3654/2022)	2
		Operatore alla riparazione dei veicoli a motore <i>Indirizzo</i> Manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici e elettromeccanici	Operatore meccatronico delle autoriparazioni (PD 3654/2022)	

- b) PERCORSI QUADRIENNALI PER L'ACQUISIZIONE DI UN DIPLOMA PROFESSIONALE DI IV° EQF (cfr. scheda azione FSE.44406.24AO.0)

PROGETTO		FIGURA/INDIRIZZO PROFESSIONALE (Accordo Stato Regioni 01/08/2019)	Profilo professionale di cui al Repertorio regionale	Numero massimo classi attivabili
1	Percorso quadriennale per Tecnico dello sviluppo e gestione di prodotti e servizi digitali	Tecnico informatico <i>(il percorso deve comprendere entrambi gli indirizzi previsti a livello nazionale - Sistemi, reti e data management e Sviluppo soluzioni ICT - che confluiscono nell'unico profilo regionale adattato al contesto territoriale. Il percorso quindi si configura come indirizzo singolo)</i>	Tecnico dello sviluppo e gestione di prodotti e servizi digitali (PD 3654/2022)	1
2	Percorso quadriennale nel settore del benessere	Tecnico dell'acconciatura	Acconciatore (PD 3654/2022)	2
		Tecnico dei trattamenti estetici	Estetista (PD 3654/2022)	
3	Percorso quadriennale per Tecnico elettrico	Tecnico elettrico <i>Indirizzo impianti elettrici civili/industriali</i>	Tecnico degli impianti elettrici (PD 6264/2022)	1
4	Percorso quadriennale per Tecnico agricolo	Tecnico agricolo <i>Indirizzo Gestione di allevamenti</i>	<i>In via di definizione</i>	2
		Tecnico agricolo <i>Indirizzo Coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in pieno campo e in serra</i>	<i>In via di definizione</i>	

4. Il riferimento per la progettazione, la realizzazione e la certificazione delle competenze in esito dei percorsi è rappresentato dal profilo regionale di riferimento, correlato, come indicato nelle tabelle di cui al comma precedente, con le figure professionali di cui al Repertorio nazionale approvato nell'ambito dell'Accordo Stato Regioni del 1° agosto 2019 ovvero dalla figura professionale nazionale nei casi in cui il profilo regionale non fosse definito.

5. Per i percorsi caratterizzati da un unico indirizzo/profilo professionale si prevede l'attivazione al massimo di una classe, secondo i vincoli di dimensionamento definiti nelle schede azione quali parti integranti del presente Avviso, con particolare riferimento al documento "Caratteristiche vincolanti" allegato a ciascuna scheda.
6. Per i percorsi caratterizzati da due indirizzi/profili professionali:
- i. l'organismo di formazione deve invece evidenziare nella proposta progettuale se intende attivare un'unica classe o se prevede di poter attivare fino a due classi, sulla base delle iscrizioni effettive e confermate, secondo i vincoli di dimensionamento definiti nelle schede azione quali parti integranti del presente Avviso, con particolare riferimento al documento "Caratteristiche vincolanti" allegato a ciascuna scheda;
 - ii. nel caso di attivazione di una sola classe, la gestione dell'intero percorso deve prevedere che ciascun allievo opti per uno dei profili/indirizzi (con riferimento al quale acquisisce la qualifica in esito): la scelta può essere operata alla prima o alla seconda annualità, sulla base di quanto riportato al successivo punto iv.. L'attivazione di un unico gruppo classe, presuppone quindi lo svolgimento di alcune parti del percorso in comune e di altre parti, dedicate alla formazione delle distinte qualifiche professionali, nell'ambito delle quali il gruppo classe si suddivide (c.d. gruppi di indirizzo): tale possibilità è resa possibile dalla presenza di elementi di competenza comuni ai profili/indirizzi previsti che permette lo svolgimento congiunto di alcune parti dei percorsi, con un conseguente risparmio finanziario;
 - iii. nel caso di attivazione di due classi, ciascuna classe deve fare riferimento ad uno solo dei due indirizzi previsti in esito e gli allievi sono quindi assegnati alla sezione sulla base della qualifica professionale da acquisire, fatta salva la possibilità di cui al successivo punto iv.;
 - iv. in ogni caso, è possibile prevedere che le attività della classe prima abbiano carattere orientativo e propedeutico e che gli allievi sperimentino entrambi i profili previsti, scegliendo solo al termine dell'anno formativo l'indirizzo sul quale ottenere la qualifica professionale. Laddove vengano attivate due classi, quindi, a partire dalla seconda annualità la composizione di ciascuna classe è ridefinita in funzione dell'indirizzo scelto dal singolo allievo.
7. I percorsi di cui trattasi sono realizzati in attuazione del Programma FSE+ 2021-2027 della Regione autonoma Valle d'Aosta, con particolare riferimento alla Priorità "Occupazione giovanile" – Obiettivo Specifico *f) Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità.*

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Avviso si applicano le seguenti definizioni:

- **beneficiario:** ai sensi dell'articolo 2 comma 9 del Reg. (UE) n. 1060/2021, il beneficiario è un "organismo pubblico o privato (...) responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione delle operazioni". Per i progetti di cui trattasi, il beneficiario è individuato nell'organismo di formazione accreditato che presenta la proposta progettuale e che realizza il percorso formativo;
- **destinatari:** le persone che beneficiano direttamente di un intervento, che possono essere identificate e alle quali è possibile chiedere di fornire informazioni circa le loro caratteristiche e per le quali sono previste spese specifiche. Per i progetti di cui trattasi, i destinatari sono individuati nei partecipanti ai percorsi formativi, così come declinati al successivo articolo 5;
- **Gruppo di indirizzo:** articolazione del gruppo classe nella quale le attività didattiche sono erogate ai soli allievi interessati ad una specifica qualifica e afferenti quindi al quadro attività previsto nel formulario e dedicato alle attività di indirizzo;
- **organismo di formazione accreditato:** ente di formazione che, a seguito dell'accreditamento da parte della Regione, può partecipare ad avvisi pubblici regionali in materia di formazione professionale e ottenere il finanziamento o il riconoscimento dei propri progetti formativi. L'accreditamento è concesso nei termini previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1420 del 30 dicembre 2020;
- **Sottogruppo:** articolazione del gruppo classe nella quale le attività didattiche sono erogate ad un sottoinsieme degli allievi afferenti al quadro attività di riferimento previsto nel formulario.
- **SRRAI:** Struttura Regionale competente per materia Responsabile dell'Attuazione degli Interventi. La SRRAI diviene, a partire dall'approvazione del progetto, l'interlocutore per il beneficiario da parte dell'Amministrazione regionale. Per il presente avviso la SRRAI di riferimento è il Dipartimento Politiche del Lavoro e della Formazione che individua nell'Unità Organizzativa *Formazione* la struttura operativa deputata alla gestione del presente Avviso.

3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E AMMINISTRATIVI

Nell'ambito Programma Regionale (PR) FSE+ 2021-2027 della Regione autonoma Valle d'Aosta cofinanziato dal Fondo sociale europeo plus e approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C (2022) 7541 *final* del 19 ottobre 2022, la Regione adotta il presente Avviso in coerenza ed attuazione al quadro normativo sotto richiamato e di quanto ulteriormente specificato nelle schede azione allegate:

Riferimenti eurounitari

- il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020, che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021/27;
- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2024 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il precedente regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;

Riferimenti nazionali

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il DPR 28 dicembre 2000, n. 445, "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici (CUP) di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";
- la legge 28 marzo 2003, n. 53, "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- il D.lgs. 15 aprile 2005, n. 76, "Definizione delle norme generali sul diritto – dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53";

- il D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, “Norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e s.m.i.”;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il successivo D.M. 139/2007, concernenti l’obbligo di istruzione;
- il D.P.R. 20 agosto 2012, n. 176, recepimento dell’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Conferenza Episcopale Italiana sulle indicazioni didattiche per l’Insegnamento della religione cattolica nelle scuole del secondo ciclo di istruzione e nei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- l’Accordo fra le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale approvato in data 20 febbraio 2014 nell’ambito della Conferenza delle Regioni e Province autonome (Rep. n. 14/021/CR8/C9);
- il D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, con particolare riferimento alla disciplina di cui all’art. 43, concernente l’Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- il D.lgs. 13 aprile 2017, n. 61, “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107.”;
- il DPR 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” che verrà sostituito dalla norma nazionale per la programmazione 2021/2027 attualmente in via di definizione, da parte delle competenti autorità nazionali;
- l’Accordo tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l’integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l’aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 approvato in data 1° agosto 2019 (Repertorio atto n. 155/CSR);

- la Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- l'Accordo di Partenariato della Repubblica italiana relativo al ciclo di programmazione 2021-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022)4787 *final* del 15 luglio 2022, a conclusione del negoziato formale, avviato il 17 gennaio 2022, con la notifica della proposta italiana di Accordo approvata con delibera CIPESS n. 78 del 22 dicembre 2021, a seguito dell'Intesa raggiunta in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2021, in conformità agli articoli 10 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060;
- le Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in modalità duale" approvate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 139 del 2 agosto 2022.
- il "Programma nazionale Giovani, donne e lavoro FSE+ 2021-2027" (PN GDL) - CCI 2021IT05SFPR001 - per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in Italia di cui alla decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2022) 9030 *final* del 1° dicembre 2022;
- l'Accordo fra le Regioni e le Province autonome sulle Linee guida relative alle modalità di erogazione della formazione a distanza per percorsi di formazione non regolamentata del 21 dicembre 2022 (Repertorio atti Accordo 22/230/CR6/C17)

Riferimenti regionali

- lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta che, all'art. 39, prevede che nell'ambito dei percorsi di istruzione sia dedicato all'insegnamento della lingua francese un numero di ore settimanali pari a quello della lingua italiana;
- la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 8 del 8 gennaio 2016, recante "Approvazione degli indirizzi e delle modalità di attuazione del sistema regionale di istruzione e formazione professionale (leFP) in Valle d'Aosta e delle prime disposizioni per l'avvio, a titolo sperimentale, per l'anno scolastico 2016/17, di nuovi percorsi triennali realizzati dalle istituzioni scolastiche regionali, in regime di sussidiarietà complementare, e dagli organismi di formazione accreditati. Istituzione di un gruppo di monitoraggio e accompagnamento della sperimentazione";

- le Linee guida per l'attuazione, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, dei percorsi triennali realizzati nel quadro dell'offerta regionale di istruzione e formazione professionale (IeFP), approvate con la DGR 939/2016 e successivamente modificate con le DGR nn. 1349/2019 e 1195/2022;
- le Linee guida per l'attuazione, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, dei percorsi di quarto anno realizzati nel quadro dell'offerta regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), approvate con la DGR 466/2019 e successivamente modificate con le DGR nn. 666/2020, 747/2021 e 1195/2022;
- le Direttive regionali per la realizzazione delle operazioni cofinanziate nell'ambito del Programma "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE)", così come approvate nella versione n. 2 con il PD 5543 del 26 settembre 2019 (di seguito Direttive regionali), così come modificate dal PD n. 27 in data 7 gennaio 2021;
- il "Testo unico dell'accreditamento ai servizi di formazione e per il lavoro della regione autonoma Valle d'Aosta" approvato con la DGR 1420/2020;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 103 del 8 febbraio 2021, che approva le disposizioni per l'attuazione del sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, in attuazione del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 giugno 2015;
- il Quadro strategico regionale di Sviluppo sostenibile 2030 (QSRSvs 2030), approvato con deliberazione n. 894/XVI del Consiglio regionale in data 6 ottobre 2021 e successivamente modificato con deliberazione n. 2120/XVI del Consiglio regionale in data 11 gennaio 2023 recante approvazione della Strategia regionale di sviluppo sostenibile della Valle d'Aosta 2030 integrata con il Quadro strategico regionale";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 327 in data 28 marzo 2022, recante "Approvazione delle disposizioni per la realizzazione degli esami per l'abilitazione allo svolgimento dell'attività di estetista e definizione della composizione della commissione, ai sensi della L.R. 63/1993. Revoca della DGR 1341/2021.";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 340 in data 28 marzo 2022, recante "Approvazione delle disposizioni applicative per la realizzazione degli esami per l'abilitazione allo svolgimento dell'attività di acconciatore, ai sensi della L.R. 14/2012. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 2501/2012.";
- il provvedimento dirigenziale n. 3419 in data 13 giugno 2022, recante "Approvazione, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 83/2022 e del provvedimento dirigenziale n. 942 in data 23 febbraio 2022, delle disposizioni per il riconoscimento delle

spese sostenute per la realizzazione di attività di certificazione delle competenze, ivi compresi gli esami per il conseguimento di qualifiche e abilitazioni professionali, svolte in esito a percorsi di formazione professionale.”;

- il provvedimento dirigenziale n. 3654 in data 22 giugno 2022, recante “Approvazione, ai fini dell’inserimento nel repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard professionali, in attuazione delle DGR n. 396 in data 3 aprile 2018 e n.103 in data 8 febbraio 2021, di n. 13 profili professionali e della tabella di correlazione con le figure del repertorio nazionale delle qualifiche e dei diplomi professionali del sistema di istruzione e formazione professionale.”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 740 in data 27 giugno 2022 recante “Approvazione delle disposizioni sperimentali per l’attuazione di percorsi di apprendistato di cui all’art. 43 del Dlgs n. 81/2015 e al decreto interministeriale 12/10/2015 finalizzati all’acquisizione di qualifica e diploma professionale e certificato di specializzazione tecnica superiore.”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1175 del 10 ottobre 2022, recante “Approvazione delle disposizioni in materia di riconoscimento dei crediti formativi da applicare alle attività di formazione professionale. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 1940 in data 14 giugno 2004.”;
- il Programma Regionale “PR Valle d’Aosta FSE+ 2021-2027” per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” per la Regione autonoma Valle d’Aosta in Italia (di seguito ‘PR FSE+’), approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 7541 *final* del 19 ottobre 2022;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 351 del 11 aprile 2023 recante “Recepimento delle Linee guida relative alle modalità di erogazione della formazione a distanza per percorsi di formazione non regolamentata, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 21 dicembre 2022”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 404 in data 26 aprile 2023 recante “Approvazione della sostituzione delle “Disposizioni per l’attuazione del sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali”, di cui all’allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 103 in data 8 febbraio 2021, e delle “Disposizioni per la realizzazione degli esami per il conseguimento delle qualificazioni in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)” di cui all’allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 642 in data 17 maggio 2019.”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 738 del 30 giugno 2023 recante “Descrizione del sistema di gestione e controllo” del Programma regionale Valle d’Aosta FSE+ 2021-2027 e il relativo allegato “Manuale delle procedure dell’Autorità di gestione” e successive mm. e ii.;

- il provvedimento dirigenziale n. 5379 del 19 settembre 2023 avente ad oggetto “Approvazione di alcuni allegati al Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione di cui al sistema di gestione e controllo del Programma regionale Valle d’Aosta FSE+ 2021/2027”;
- il provvedimento dirigenziale n. 6945 del 16 novembre 2023 avente ad oggetto “Approvazione di alcuni allegati al Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione di cui al sistema di gestione e controllo del Programma regionale Valle d’Aosta FSE+ 2021/2027”;
- la legge regionale 16 luglio 2024, n. 11 (Disciplina dell’organizzazione dei servizi al lavoro e del sistema della formazione professionale nella Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l’impiego), e di altre disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale);
- il provvedimento dirigenziale n. 3729 del 16 luglio 2024 avente ad oggetto “Modifica dell’allegato n. 1 al Manuale delle procedure dell’Autorità di gestione di cui al Sistema di gestione e controllo del Programma regionale Valle d’Aosta FSE+ 2021/2027.”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 873 del 29 luglio 2024 di presa d’atto della modifica del documento recante “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma regionale Valle d’Aosta FSE+ 2021-2027” approvato dal Comitato di Sorveglianza del PR FSE+ da ultimo in data 4 luglio 2024;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 907 in data 6 agosto 2024, recante “Approvazione dei modelli regionali di certificazione delle competenze ai sensi del decreto ministeriale 14/2024, a decorrere dall’anno scolastico 2024/25;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 943 del 12 agosto 2024 “Approvazione del terzo calendario 2024 degli inviti a presentare proposte per il Programma regionale Valle d’Aosta FSE+ 2021-2027, ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del regolamento (UE) 2021/1060 e approvazione dell’elenco aggiornato delle iniziative pianificate per il PR FSE+ 2021-2027 per il secondo semestre 2024 con il relativo cronoprogramma di spesa”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1190 in data 30 settembre 2024 recante “Approvazione nell’ambito del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2025/26. Prenotazione di spesa.”;
- il provvedimento del funzionario responsabile dell’Unità organizzativa Formazione n. PPR 275 in data 12 novembre 2024 recante “Approvazione a valere su risorse del PR FSE+ 2021/27 dell’Avviso pubblico per la presentazione da parte di organismi di formazione accreditati di progetti relativi a percorsi di Istruzione e Formazione Professionale nel sistema duale da avviarsi nell’anno scolastico 2025/26 – Avviso n. 24AO, in attuazione della DGR n. 1190/2024”.

4. RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI DI FINANZIAMENTO

1. Per l'attuazione del presente Avviso, con riferimento al finanziamento delle iniziative indicate al precedente art. 1 comma 4, è disponibile la cifra complessiva massima di 4.760.000,00 euro che sarà assegnata a conclusione delle attività di valutazione del presente Avviso.
2. La copertura finanziaria fa riferimento a:
 - a. risorse del Programma FSE+ 2021-2027 della Regione autonoma Valle d'Aosta per un importo complessivo pari a 4.500.000,00 euro
 - b. risorse regionali appositamente stanziare per l'attuazione di percorsi formativi del sistema regionale di leFP per 165.000,00 euro;
 - c. risorse statali assegnate alla Regione per la realizzazione di iniziative formative in modalità duale nell'ambito del sistema regione di Istruzione e Formazione Professionale (leFP), per un totale di 95.000,00 euro.
3. Le risorse stanziare sono assegnate ai progetti risultati idonei e finanziabili in ordine di graduatoria, a copertura dell'articolazione, per ciascuna iniziativa, utile al finanziamento di una sola classe.
4. Lo stanziamento delle risorse di cui al comma precedente è effettuato identificando con chiarezza la copertura finanziaria di ciascuna annualità e, in considerazione della presenza di più fonti di finanziamento, imputando la spesa in via prioritaria sulla quota afferente al PR FSE+ 2021-2027: l'ammissibilità della spesa e la liquidazione del contributo sono quantificate applicando, per ciascuna annualità, la stessa percentuale di ripartizione tra le fonti di finanziamento risultante dall'atto di approvazione.
5. Laddove a conclusione delle iscrizioni per l'anno scolastico 2024/25, per quanto attiene le classi prime, o al termine dell'anno scolastico, per le classi successive, risultasse un numero di iscritti sufficiente all'attivazione o al mantenimento di due sezioni dello stesso percorso, per le iniziative nell'ambito delle quali il beneficiario individuato in esito alla presente procedura abbia previsto la possibilità di gestire due gruppi classe separati, l'Amministrazione regionale procederà, sulla base delle disponibilità di bilancio e comunque entro l'inizio dell'anno scolastico in avvio, ad incrementare il finanziamento assegnato al fine di dare completa copertura all'iniziativa.
6. Il valore delle iniziative è definito sulla base di quanto indicato dalle schede azione allegate al presente Avviso. Gli importi sono da intendersi al lordo dell'IVA, se dovuta, e di ogni altro onere.

5. DESTINATARI

1. Le iniziative oggetto del presente Avviso sono rivolte alle seguenti categorie di destinatari, i cui requisiti devono essere verificati al momento dell'iscrizione al percorso:
 - i. in via prioritaria, studenti in uscita dalla scuola secondaria di primo grado;
 - ii. viene riservata analoga priorità di inserimento di cui al precedente punto i., a studenti minorenni già inseriti in percorsi di istruzione secondaria superiore o percorsi di leFP nell'ambito di trasferimenti/passaggi o a studenti respinti da altri percorsi di leFP coerenti, così come disciplinato al successivo comma 2 lettere g. e h.;
 - iii. in seconda istanza studenti tra i 18 e i 24 anni già inseriti in percorsi di istruzione secondaria superiore o percorsi di leFP nell'ambito di trasferimenti/passaggi, fatta salva la priorità di inserimento da riservare agli allievi respinti da altri percorsi di leFP di cui al successivo comma 2 lettere g. e h.;
 - iv. in forma residuale e a completamento dei posti disponibili giovani che, entro il compimento del 24° anno d'età, vogliono rientrare nel sistema formale di Istruzione e formazione professionale dopo un periodo di interruzione degli studi.

2. In relazione alle caratteristiche delle iniziative di cui trattasi, che da un lato sono assimilabili a percorsi scolastici del secondo ciclo del sistema di istruzione e dall'altro mantengono una forte connotazione professionalizzante, anche in deroga da quanto previsto dalle Direttive regionali, si specifica quanto segue:
 - a. **PUBBLICIZZAZIONE E ORIENTAMENTO:** le attività di pubblicizzazione dei percorsi utili al reperimento degli allievi sono rappresentate in via prioritaria dalle ordinarie azioni orientative previste nell'ambito della Rete regionale dell'orientamento e/o attivate su richiesta delle istituzioni scolastiche o formative da cui gli allievi provengono, che saranno gestite in deroga all'art. 60 comma 5 delle Direttive regionali. Rimane in ogni caso facoltà del beneficiario prevedere altre forme di pubblicizzazione specifiche, con particolare riferimento all'eventuale disponibilità di posti residui successivamente alle iscrizioni degli studenti in uscita dal primo ciclo di istruzione;
 - b. **COMPOSIZIONE DELLA CLASSE PRIMA:** l'identificazione degli allievi avviene, in prima battuta, sulla base delle iscrizioni effettuate dai giovani che concludono il primo ciclo dell'istruzione nell'anno scolastico precedente all'avvio della prima annualità di corso; le iscrizioni sono effettuate dai giovani interessati sul sistema informativo predisposto allo scopo da parte della Sovrintendenza agli Studi e secondo le

tempistiche da essa stabilite. Solo successivamente alla convalida delle iscrizioni inserite nel succitato sistema, il beneficiario procede a far compilare la domanda di iscrizione secondo il format specifico messo a disposizione dall'Amministrazione regionale e procede al suo caricamento sul sistema informativo SISPREG2014. In caso di posti residui il beneficiario verifica la presenza di ulteriori giovani interessati sulla base delle indicazioni di cui al precedente comma 1 e anche in deroga alle tempistiche indicate all'art. 61 comma 9 e 10 delle Direttive regionali;

- c. **INSERIMENTO NUOVI ALLIEVI:** nuovi allievi possono essere inseriti in ogni annualità di corso sia all'inizio di ogni anno scolastico sia in corso d'anno, anche in deroga all'art. 73 comma 1 lettera a. delle Direttive regionali, in conformità alle disposizioni relative ai passaggi tra sistemi di istruzione e formazione, di cui al paragrafo 4 del documento Linee guida approvato con DGR 939/2016 e smi e a seguito di apposito colloquio orientativo e motivazionale, teso anche a verificare la necessità di adottare provvedimenti in ordine a debiti/crediti;
- d. **COMPETENZA IN ITALIANO L2:** con riferimento a giovani neoarrivati in Italia (NAI) o comunque non in grado di utilizzare l'Italiano L2 come lingua di comunicazione, l'organismo di formazione deve adottare misure tese ad un positivo inserimento nel gruppo classe e alla promozione del successo formativo, anche in collaborazione con il Centro Regionale di Istruzione per gli Adulti (CRIA) attraverso la stipula di appositi accordi;
- e. **ASSENZE CONTINUATIVE E ABBANDONI:** in considerazione della percentuale minima di presenza pari al 75% dell'annualità prevista per garantire la validità dell'anno scolastico, di cui all'art. 20 comma 2 del D.lgs 226/2005, e nell'interesse precipuo dell'allievo in ordine alla necessità che venga garantita una frequenza assidua e la continuità dell'apprendimento, al fine di contenere episodi di abbandono formativo e far conseguire gli auspicati risultati di apprendimento intermedi e finali, in deroga all'articolo 75 delle Direttive, per gli allievi che, nel corso dell'anno scolastico, attestino una percentuale di assenza continuativa e non giustificata pari al 20% della singola annualità, il beneficiario è tenuto a contattare formalmente l'allievo in caso di maggiore età o la sua famiglia in caso di minore età, per chiedere il motivo dell'assenza: di tale comunicazione deve esserne inviata copia alla SRRAI. Nel caso in cui il beneficiario, pur attestando che la comunicazione è stata ricevuta dall'interessato o dalla famiglia, non riceva a sua volta un riscontro entro 15 giorni naturali consecutivi, è possibile procedere, d'intesa con la SRRAI, alla cancellazione d'ufficio dell'allievo dal corso (e al conseguente ritiro sul sistema informativo SIAL e su SISPREG2014). Nel caso in cui l'allievo fosse minorenni, parallelamente a quanto

sopra esposto, il beneficiario deve, in ottemperanza alla normativa statale in ordine all'assolvimento dell'obbligo scolastico di cui in particolare al DM 13 dicembre 2001, n. 489 "Regolamento concernente l'integrazione, a norma dell'articolo 1, comma 6, della legge 20 gennaio 1999, n. 9, delle norme relative alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico", provvedere ad informare le autorità comunali per l'attivazione delle procedure di segnalazione dei fenomeni di evasione dell'obbligo;

- f. ALLIEVI RESPINTI DEL PERCORSO: gli allievi respinti al termine di ogni anno scolastico sui percorsi di cui al presente Avviso sono considerati automaticamente ritirati dai percorsi stessi e non è pertanto necessaria una formale rinuncia alla partecipazione;
 - g. ALLIEVI RESPINTI PROVENIENTI DA ALTRO PERCORSO: in deroga all'art. 73 comma 1 lettera c. delle Direttive regionali, gli allievi respinti al termine di ogni anno scolastico su percorsi di leFP gestiti dallo stesso beneficiario ed afferenti a figure/profili professionali coerenti con i progetti di cui trattasi hanno il diritto a frequentare nel successivo anno scolastico l'annualità di corso corrispondente a quella di provenienza: tale diritto può essere esercitato dall'allievo tramite un'esplicita richiesta da presentare al beneficiario secondo le modalità e le tempistiche che lo stesso procede a comunicare alla famiglia dell'allievo a chiusura delle operazioni di scrutinio;
 - h. ALLIEVI CHE NON CONSEGUONO IL TITOLO FINALE SU ALTRO PERCORSO: in deroga all'art. 73 comma 1 lettera c. delle Direttive regionali, i soggetti che, in esito a precedenti percorsi di leFP gestiti dallo stesso beneficiario ed afferenti a figure/profili professionali coerenti con il percorso formativo di cui al presente Avviso, non superino l'esame finale previsto, non acquisendo il titolo, hanno il diritto a frequentare nel successivo anno scolastico, a valere sul corrispondente progetto di cui al presente Avviso, l'ultima annualità di corso: qualora abbiano ottenuto una certificazione parziale delle competenze possono inoltre richiedere il riconoscimento dei crediti formativi in ingresso e, qualora ammessi al nuovo esame finale, sostenere le prove per la certificazione delle sole competenze non certificate. Tali partecipanti non sono da considerarsi quali soggetti ammessi alla partecipazione a singoli segmenti formativi ai sensi dell'art. 74 comma 1 lettera a. ma sono a tutti gli effetti, a partire dal loro inserimento, allievi del percorso.
3. Con riferimento alla possibilità che i partecipanti ai percorsi, ai sensi della DGR 740/2022, possano essere assunti, a partire dal 2° anno, con contratti di apprendistato di 1° livello, si precisa quanto segue:

- i. l'articolazione del percorso formativo per tali corsisti deve essere personalizzata sulla base del contenuto del Piano Formativo individuale (PFI) in coerenza con quanto previsto dalle specifiche disposizioni di cui alla succitata DGR 740/2022;
 - ii. qualora il contratto sia ancora in essere al termine del percorso e l'allievo non abbia conseguito il titolo previsto, il contratto, ai sensi dell'art. 43 c. 4 del D.lgs 81/2015 può essere prorogato, per iscritto e previo aggiornamento del PFI, qualora sia presente un idoneo percorso nel quale l'allievo possa essere inserito.
4. Possono partecipare ad alcuni segmenti del percorso soggetti che, pur non risultando allievi della classe di riferimento, vengono inseriti nel gruppo classe o nelle sue eventuali sottoarticolazioni (sottogruppi o gruppi di indirizzo) per le finalità indicate all'art. 74 delle Direttive regionali o nell'ambito di specifiche attività orientative destinate a studenti delle scuole secondarie di primo grado o di secondo grado o di altri percorsi di leFP per favorire una maggiore consapevolezza nella scelta della prosecuzione degli studi o nell'ambito di eventuali passaggi.
5. In relazione alle fattispecie di cui al succitato art. 74, oltre a quanto previsto e disciplinato dall'articolo stesso e con riferimento all'implementazione del sistema SISPREG2014, il beneficiario è tenuto a:
 - i. far compilare al soggetto interessato la domanda di iscrizione secondo il format messo a disposizione dell'Amministrazione regionale e procedere al caricamento dei relativi dati sul sistema informativo nella sezione "Gestione formulari";
 - ii. aggiungere, nella sezione "Gestione attività", il nominativo del soggetto nell'elenco partecipanti del corso di riferimento, indicando il soggetto come "Esterno" e precisando nel campo "Note aggiuntive" il motivo e il periodo indicativo di inserimento;
 - iii. considerare anche il singolo partecipante esterno nella selezione dei soggetti presenti nelle singole lezioni del "Calendario" ed eventualmente nei documenti relativi all'esame finale.
6. In relazione all'inserimento di soggetti per soli fini orientativi o di facilitazione di eventuali passaggi in ingresso al singolo percorso invece non è da compilarsi la domanda di partecipazione, ma il beneficiario è tenuto a comunicare la loro presenza inserendo apposita notazione all'interno delle singole lezioni inserite nel sistema informativo SISPREG2014 ed allegando nell'apposita sezione una dichiarazione nella quale vengono specificati la finalità dell'inserimento e i dati anagrafici del/i soggetto/i inserito/i (cognome, nome, codice fiscale).

6. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

1. Il costo complessivo massimo finanziabile per progetto, include:
 - a) il costo complessivo delle attività erogate quale monte ore obbligatorio annuale calcolato applicando le opzioni di semplificazione dei costi di cui al paragrafo a) del successivo comma 2;
 - b) il costo delle attività individuali o individualizzate di recupero/messa a livello finalizzate a promuovere l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie al positivo esito dei percorsi, e attività individuali o individualizzate di formazione per la partecipazione e il successo formativo nelle modalità specificate al paragrafo b) del successivo comma 2;
 - c) l'importo da destinarsi alla copertura delle spese relative all'esame finale, secondo quanto previsto al paragrafo c) del successivo comma 2.

2. I costi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 sono riconosciuti mediante l'applicazione delle unità di costo standard utilizzate per analoghe iniziative nell'ambito del "Programma nazionale Giovani, donne e lavoro FSE+ 2021-2027" (PN GDL) - CCI 2021IT05SFPR001 - per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in Italia di cui alla decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2022) 9030 *final* del 1 dicembre 2022; mentre le spese relative all'esame finale, di cui alla lettera c) del precedente comma 1, sono rimborsate a costo reale in base all'effettiva spesa sostenuta e pagata dal beneficiario.

a) Costo relativo al monte ore annuale

- a.1. La sovvenzione relativa alla realizzazione delle attività rientranti nel monte ore obbligatorio annuale (ore corso e ore stage) è calcolata tramite l'applicazione delle seguenti unità di costo standard le quali, sulla base del numero di ore di attività formativa erogata (teoria, stage e attività di alternanza) e dell'articolazione del gruppo classe a cui l'attività stessa è proposta, prevedono:
 - i. Per le attività di formazione svolte in forma collettiva (minimo 4 allievi) e per le attività di stage:
 - a. il riconoscimento di un'UCS oraria, sulla base dell'attività resa dal docente o dal tutor con importi diversificati a seconda dell'attività svolta (aula/laboratorio oppure formazione in contesto lavorativo) e del livello di esperienza del docente di riferimento;
 - b. il riconoscimento di un'UCS ora/allievo in funzione delle ore di effettiva frequenza di ciascun allievo
sulla base degli importi di cui alla sottoriportata tabella:

Voce analitica	Importo	UCS ora allievo
B.2.23 Docenza esperta ²	153,60 €	0,84 € Voce analitica B.2.26 Ora/allievo
B.2.24 Docenza	122,90 €	
B. 2.25 Tutoraggio/stage	76,80 €	

La determinazione della sovvenzione a preventivo deve risultare quale moltiplicazione, per ciascuna tipologia di UCS, dell'UCS oraria di riferimento per il totale complessivo delle ore previste dal corso (comprese le ore di stage) a cui vanno sommate le UCS ora allievo risultanti dalla moltiplicazione del numero di ore previste per il numero di partecipanti previsti

- ii. Per le attività di formazione rientranti nel monte ore obbligatorio e svolte in sottogruppo e/o gruppo di indirizzo in forma individuale o individualizzata (da 1 a 3 allievi) ad esclusione delle attività di stage, il riconoscimento di un'UCS oraria, sulla base dell'attività resa dal docente, pari a 42,00 €/ora per ogni allievo presente, da valorizzare alla voce *B.2.28 Percorsi individuali o individualizzati* del piano finanziario.

Questa tipologia di UCS è applicabile con esclusivo riferimento ad attività svolte in sottogruppo e/o gruppo di indirizzo qualora la numerosità degli allievi sia inferiore a 4 e solo in fase gestionale: non è possibile selezionare questa tipologia di UCS in fase di progettazione relativamente alle attività formative obbligatorie e la valorizzazione dell'UCS in sede di attuazione è effettuata dal beneficiario e comunicata alla SRAI.

- a.2. Per stabilire la numerosità del sottogruppo/gruppo di indirizzo e la conseguente applicazione dell'UCS di riferimento è necessario prendere a riferimento esclusivamente il momento di avvio delle attività in sottogruppo: qualora la sottoarticolazione del gruppo classe sia stata avviata con più di 3 allievi e subisca un calo in corso di realizzazione a seguito di assenze anche saltuarie o di ritiri di allievi, continuerà ad applicarsi l'UCS relativa alle attività collettive.

- a.3. Con riferimento alle attività svolte nell'ambito dei gruppi di indirizzo, che, come previsto al successivo articolo 12 c. 4 lettera b., devono essere tracciate sul formulario in quadri attività dedicati, sono da prevedere e sono ritenute ammissibili tante UCS quante sono

² Si precisa che il personale la cui attività può essere esposta all'interno di tale voce deve possedere almeno 5 anni di esperienza di docenza. Con esclusivo riferimento ai docenti impegnati in attività afferenti alle competenze tecnico-professionali, possono essere considerate, ai fini dell'attestazione di almeno 5 anni di esperienza, tanto attività professionali quanto attività di docenza, anche combinate tra loro.

le ore effettivamente attestate dai docenti con i partecipanti di ciascun gruppo di indirizzo: il beneficiario in questo caso avrà cura di:

- i. in fase di preventivo, selezionare alternativamente l'UCS Docenza esperta o *Docenza* di cui alle voci B.2.23 e B.2.24;
- ii. in fase di consuntivo, rendicontare, sulla base della numerosità del sottogruppo attestata in fase di avvio dell'attività a cui si riferisce, tra le UCS di cui al precedente punto o l'UCS di cui alla *B.2.28 Percorsi individuali o individualizzati*.

a.4. Nel caso in cui sia prevista la suddivisione del gruppo classe in sottogruppi (anche nell'ambito delle attività dei gruppi di indirizzo) di norma deve essere esposta un'unica UCS. Possono essere previste e riconosciute tante UCS quante sono le ore effettivamente attestate dai docenti con i partecipanti (anche sulla base del numero di partecipanti effettivamente presenti nel sottogruppo in caso di attività individualizzata remunerata con l'UCS di cui alla voce B.2.28), esclusivamente se:

- a) per ogni sottogruppo, è attestata la presenza di un docente diverso;
- b) la suddivisione viene operata:
 - i. relativamente alle ore di indirizzo nell'ambito dell'eventuale anno propedeutico oppure
 - ii. per l'erogazione di attività didattiche che vengono proposte agli allievi come alternative l'una all'altra, come ad esempio l'insegnamento della religione cattolica e le attività didattiche alternative alla religione.

Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui sopra e sia quindi possibile esporre più di un'UCS:

- iii. in fase di preventivo, deve essere selezionata obbligatoriamente l'UCS *Docenza* di cui alla voce B.2.24
- iv. in fase di consuntivo si potrà optare, sulla base della numerosità del sottogruppo attestata in fase di avvio dell'attività a cui si riferisce, tra l'UCS *Docenza* di cui alla voce B.2.24 e l'UCS di cui alla *B.2.28 Percorsi individuali o individualizzati*. L'identificazione dell'UCS da applicare è effettuata sulla base del numero di allievi coinvolti nel sottogruppo in fase di avvio dell'attività a cui il sottogruppo stesso fa riferimento.

a.5. Per quanto attiene alle modalità di riconoscimento a consuntivo si rimanda a quanto previsto al successivo articolo 20 e si sottolinea in ogni caso che il numero di ore assegnate a "docenti esperti" attestate a consuntivo deve essere in ogni caso almeno pari al numero di "UCS docenza esperta" previsto a preventivo o frutto di variazione autorizzata successivamente.

a.6. Per quanto al comma precedente, ai sensi dell'art. 102 delle Direttive regionali e seppur in deroga al comma 2, lettera a. dell'articolo stesso, è ammessa, tra le voci di spesa di cui al presente paragrafo, la possibilità di procedere a storni, fatta salva la necessità di procedere con preventiva autorizzazione da parte della SRRAI laddove gli spostamenti di risorse comportino una riarticolazione del rapporto tra ore assegnate a docenti esperti e non esperti con un aumento a favore di questi ultimi.

b) Costo relativo alle attività di recupero/messa a livello/supporto al successo formativo

b.1. Con riferimento al costo delle attività di recupero e messa a livello e delle attività di supporto alla partecipazione e al successo formativo da svolgersi in forma individuale o individualizzata (erogata a favore di 3 allievi al massimo), si precisa che rientrano in tali attività:

- a. attività di messa a livello in favore degli allievi che avviano il corso con gap di conoscenze che non consentirebbero la proficua frequenza dell'attività formativa;
- b. attività di recupero per gli allievi che, a seguito di periodi di assenza o per ragioni connesse alle difficoltà di apprendimento, potrebbero non acquisire le conoscenze e le competenze necessarie al positivo esito dei percorsi;
- c. attività di supporto alla partecipazione e al successo formativo in favore degli allievi che presentino difficoltà di apprendimento che potrebbero non acquisire le competenze previste nei tempi e con le modalità definite per il gruppo classe.

b.2. Per le attività di cui al precedente comma, è prevista la remunerazione alle seguenti condizioni:

- a. viene applicata una UCS pari a 42,00 €/ora per ogni allievo presente. La valorizzazione del piano finanziario deve essere effettuata, per ciascun anno scolastico, utilizzando la voce *B.2.28 Percorsi individuali o individualizzati* del piano finanziario, da valorizzare, nel caso di gruppi classe con più indirizzi, nel quadro corso relativo alle attività comuni;
- b. le attività sono svolte in forma individuale o a piccoli gruppi composti al massimo da 3 allievi (c.d. formazione individualizzata);
- c. sono remunerate al massimo 100 ore di formazione per ciascun gruppo classe in ciascuno degli anni formativi previsti;
- d. per ciascun partecipante è ammessa la remunerazione di al massimo 18 ore nello stesso anno scolastico;
- e. in deroga a quanto indicato all'articolo 102, comma 2 lettera a. delle Direttive regionali, l'importo assegnato alla voce di spesa non può essere oggetto di storno a favore di altre voci.

- b.3. Per quanto riguarda i vincoli di cui alle lettere c. e d. del precedente comma, è fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di erogare un numero maggiore di ore di recupero a proprio carico, laddove le esigenze formative fossero maggiori.
- b.4. Le ore di recupero sono da considerarsi a tutti gli effetti ore di insegnamento, pertanto devono essere svolte da personale docente e non ricomprendono attività di assistenza allo studio.
- b.5. Tali attività:
 - i. sono da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle previste dal monte ore complessivo del corso e non possono essere quindi conteggiate come presenze ai fini del conteggio della frequenza degli allievi, salvo il caso in cui l'allievo debba recuperare attività formative non svolte in ragione di assenze prolungate della durata minima di 10 giorni continuativi dovute a motivi di salute debitamente giustificati, nel qual caso possono essere fatte valere al fine di incrementare la percentuale utile all'ammissione all'annualità successiva o all'esame finale ma in ogni caso per non più del 10% delle ore minime previste per l'ammissione stessa;
 - ii. possono essere svolte anche durante il periodo estivo.

c) Esami finali

- c.1. Con riferimento agli esami finali per il conseguimento del titolo in esito viene ammesso un rimborso, per ciascuna commissione di certificazione, pari al massimo a euro 4.000,00 che sono riconosciuti a costo reale ai sensi delle "Disposizioni per il riconoscimento delle spese sostenute per l'organizzazione e la gestione dei procedimenti di certificazione delle competenze, ivi compresi gli esami per il conseguimento di qualifiche e abilitazioni professionali, svolte in esito a percorsi di formazione professionale" approvate con Provvedimento dirigenziale n. 3419/2022 e sulla base di quanto disciplinato dalle Direttive regionali in merito alle modalità di rendicontazione a costo reale delle spese.
- c.2. Tali spese sono da valorizzare all'interno della voce *B.2.6 – Esami* del piano finanziario di ciascuno dei corsi di indirizzo previsti per l'ultima annualità di corso.
- c.3. In deroga a quanto indicato all'articolo 102, comma 2 lettera a. delle Direttive regionali, l'importo della voce non può essere variato né in aumento né in diminuzione attraverso storni da o verso altre voci.

d) Ulteriori finanziamenti

L'Amministrazione regionale si riserva di attivare specifici ulteriori finanziamenti, che esulano da quanto insiste sul presente Avviso, al fine di:

- a. promuovere l'inserimento nel singolo gruppo classe di allievi in situazione di disabilità di cui alla Legge 104/92;
- b. sostenere, sulla base di quanto previsto dalla DGR 740/2022, l'attivazione di contratti di apprendistato ai sensi dell'art. 43 del D.lgs 81/2015 e la conseguente presenza di allievi apprendisti all'interno del gruppo classe;
- c. coprire costi ad oggi non preventivabili e derivanti da disposizioni nazionali o regionali direttamente applicabili ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

1. I progetti possono essere presentati da Organismi di formazione accreditati per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) di cui alla DGR n. 1420/2020.
2. È consentita la presentazione di progetti per la realizzazione di attività formative anche da parte di soggetti non accreditati all'atto del deposito della richiesta di ammissione a valutazione e finanziamento. Il soggetto che intenda avvalersi di tale facoltà è comunque tenuto, entro la data di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali stabilita dal presente Avviso, a depositare domanda di accreditamento, presentando la documentazione richiesta. L'istruttoria del procedimento di accreditamento verrà svolta in conformità con quanto disposto dall'articolo 4 delle disposizioni approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1420/2020. L'avvio del progetto è subordinato all'esito positivo del procedimento di accreditamento. Il mancato possesso del requisito di accreditamento è causa di revoca del contributo.

8. SOGGETTI ATTIVI E RAGGRUPPAMENTI

1. È ammessa la presentazione di progetti da parte di raggruppamenti/partenariati operativi attivati per la realizzazione dell'iniziativa di cui si richiede il finanziamento, così come definiti e normati dall'art. 4 delle Direttive regionali.
2. In caso di partenariati operativi specifici è richiesto che ciascun soggetto risulti individualmente accreditato o in fase di accreditamento ai sensi di quanto disposto al precedente articolo 7 comma 2.
3. In caso di raggruppamenti, il soggetto capofila deve essere individuato chiaramente e, in qualità di referente unico nei confronti della SRRAI, deve essere autorizzato, mediante esplicito mandato di rappresentanza, in particolare a:

- a. presentare, in nome e per conto degli altri partner, la richiesta di finanziamento, laddove il raggruppamento sia già costituito all'atto del deposito della proposta progettuale;
 - b. sottoscrivere, in nome e per conto degli altri partner, l'atto di adesione;
 - c. coordinare le attività di monitoraggio e rendicontazione sia intermedia che finale in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione alla SRAI;
 - d. coordinare i flussi informativi verso la SRAI.
4. Non è ammessa la presentazione per lo stesso beneficiario di progetti come singolo proponente e come componente di raggruppamento/partenariato operativo già costituito o da costituire.
 5. È facoltà del beneficiario prevedere in sede di progetto o in corso di esecuzione, per sopraggiunti motivi risultanti da eventi imprevedibili e in casi eccezionali, la presenza di eventuali altri soggetti attivi, intesi come soggetti terzi portatori di specifiche competenze e/o di proprie strutture organizzative, che possono partecipare all'attuazione del progetto in qualità di soggetti delegati, secondo quanto previsto agli artt. 51, 52 e 53 delle Direttive regionali.
 6. La sostituzione di uno dei partner operativi e/o dei soggetti attivi è ammessa, previa autorizzazione da parte della SRAI a condizione del possesso dei medesimi requisiti.
 7. L'Amministrazione regionale rimane terza ed estranea ai rapporti giuridici instaurati tra i soggetti costituenti il partenariato o tra il beneficiario e gli altri soggetti attivi.

9. COINVOLGIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E DI ALTRI SOGGETTI PROMOTORI

1. Il beneficiario deve collaborare nella realizzazione del progetto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore afferente al progetto stesso: la collaborazione riguarderà tutte le fasi di realizzazione del percorso formativo (progettazione, monitoraggio, attuazione) e comprenderà inoltre l'impegno a collaborare nella sensibilizzazione e promozione del contratto di apprendistato di 1° livello, al fine di favorire l'inserimento di allievi apprendisti nel singolo gruppo classe. Le modalità di collaborazione ed il dettaglio delle attività previste devono essere esplicitati in uno specifico Protocollo da sottoscrivere prima della presentazione del progetto e da allegare alla Richiesta di finanziamento di cui al successivo articolo 13.
2. È facoltà dell'Organismo di formazione, in aggiunta al protocollo di cui al comma precedente, accompagnare la presentazione delle proposte progettuali con l'adesione di uno o più promotori, intesi come soggetti espressione di attori e bisogni della collettività locale. L'adesione, finalizzata a favorire il radicamento degli interventi sul territorio, deve essere documentata da una lettera

di intenti sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto promotore e indicante le motivazioni del sostegno apportato.

3. La partecipazione al progetto in qualità di promotore, in quanto tale, non comporta l'assunzione di oneri e responsabilità nell'attuazione del progetto. Qualora il promotore realizzi parti di progetto, si applicano nei suoi confronti le disposizioni in materia di delega di attività.
4. In considerazione dell'attivazione dei percorsi nell'ambito del sistema duale e della volontà dell'Amministrazione regionale di promuovere l'apprendistato di 1° livello, l'attestazione di disponibilità all'attivazione di contratti di apprendistato da parte di imprese del settore di riferimento del percorso è valorizzata in sede di valutazione delle proposte progettuali ai fini dell'attribuzione dei punteggi relativi alla coerenza esterna ed in particolare al valore aggiunto dell'iniziativa in rapporto agli obiettivi specifici della programmazione, così come definito al successivo articolo 15. La disponibilità deve essere dimostrata tramite la presentazione di specifiche lettere di dichiarazione di interesse da parte delle singole imprese.

10. VINCOLI DI PROGETTAZIONE E DI ATTUAZIONE

Per i vincoli di progettazione e di attuazione si fa rinvio alle rispettive schede azione e ai relativi allegati "Caratteristiche vincolanti", che costituiscono parte integrante del presente Avviso e al successivo art. 17 "Adempimenti gestionali".

11. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E TERMINI DEL PROCEDIMENTO

1. La scadenza per la presentazione dei progetti e delle relative richieste di finanziamento è fissata per le ore 17.00 del giorno 25 novembre 2024. Successivamente alla scadenza viene avviata la valutazione da parte del Nucleo di valutazione di cui all'art. 15.
2. Il procedimento di valutazione delle iniziative si conclude al massimo entro 30 giorni.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

1. I progetti devono essere redatti su apposito formulario presente nel sistema informativo SISREG2014 e reso disponibile, per la compilazione, sul sito internet della Regione Autonoma

Valle d'Aosta (www.regione.vda.it – Canale Tematico “Europa”, link “SISPREG2014”), previa procedura di *accounting* al sistema: la compilazione è guidata da una procedura informatizzata utilizzabile direttamente sul sito indicato. Il formulario deve essere inoltrato esclusivamente per via telematica.

2. In caso di progetti presentati da raggruppamenti è necessario allegare nella sezione “Dati beneficiario” del formulario:
 - per i raggruppamenti già costituiti: atto notarile di costituzione o scrittura privata autenticata.
 - per i raggruppamenti non ancora costituiti: la dichiarazione di intenti a costituirsi in forma associata per la realizzazione del progetto, con l’individuazione dei soggetti, dei ruoli e della quantificazione delle attività, sottoscritta da ogni componente, che deve essere individualmente accreditato. In particolare la dichiarazione deve individuare il soggetto capofila, come previsto dall’art. 8 comma 3 del presente Avviso.
3. Il formulario di presentazione dei progetti deve essere compilato in modo tale che l’articolazione delle attività prevista sia suddivisa per annualità e che sia quindi possibile, in sede di attuazione e rendicontazione, considerare separatamente quanto realizzato sul singolo anno scolastico. Sarà quindi cura del beneficiario:
 - a. Creare quadri attività distinti per annualità, secondo quanto anche specificato al successivo comma 4;
 - b. nella definizione del piano finanziario, aggiungere la voce *B.2.6 – Esami* esclusivamente nel pertinente piano finanziario dell’ultima annualità di corso.
4. Per quanto riguarda i percorsi che insistono su più indirizzi, il beneficiario nell’articolazione del formulario deve:
 - a. esplicitare, ai sensi dell’articolo 1 comma 6 lettera i. del presente Avviso, la volontà di attivare, sulla base delle iscrizioni confermate, anche una seconda classe, attraverso l’inserimento di quadri corso utili alla gestione di tutte le soluzioni prospettabili (classe mista per tutte le annualità, classi singole con o senza primo anno propedeutico), prevedendone anche il relativo importo finanziario. In fase di approvazione dei progetti, la SRRAI procederà al finanziamento sulla base della soluzione relativa ad una sola classe e, entro l’inizio delle attività formative dell’anno scolastico 2025/26, provvederà eventualmente ad adeguarne l’importo e a mettere a disposizione su SISPREG2014 i quadri necessari alla corretta implementazione dei dati;
 - b. nella configurazione mista del gruppo classe, prevedere **per ciascuna annualità di percorso**:

- Un quadro attività relativo alle parti comuni che verranno svolte congiuntamente da tutti gli allievi della classe perché relativi alle competenze di base o perché ritenuti trasversali rispetto agli indirizzi previsti. In tale quadro sono da prevedere inoltre le attività di alternanza realizzate secondo la modalità dello stage e le eventuali attività di alternanza svolte in comune dall'intero gruppo classe;
 - Un quadro attività per ciascuno degli indirizzi previsti dal progetto nel quale inserire tutte le parti del percorso relative alla formazione specifica in base alla qualifica/diploma in esito ed erogate esclusivamente a favore degli allievi interessati alla qualifica/diploma di riferimento (gruppi di indirizzo). Nei quadri di indirizzo sono da inserire esclusivamente le attività di alternanza *diverse* dallo stage che comportano la realizzazione di attività diversificata rispetto alla figura professionale di riferimento. Nella compilazione dei quadri di indirizzo relativi all'ultima annualità di percorso, il beneficiario deve spuntare obbligatoriamente l'indicazione della previsione di un esame finale indicando come tipologia "Qualifica e diploma professionale (IeFP)" e nel campo quale "Qualifica" la dicitura del profilo/figura professionale di riferimento: l'esito dell'esame finale deve di conseguenza essere registrato in fase di attuazione nel relativo documento presente sul sistema SISREG2014, dal quale i dati saranno rilevati per il calcolo degli indicatori fisici di risultato per l'annualità considerata.
5. Le attività di cui al precedente articolo 6 comma 2 paragrafo b) che si considerano aggiuntive ed opzionali rispetto al monte ore complessivo del corso a cui si riferiscono, devono essere inserite nei quadri del formulario esclusivamente nel campo "Elementi qualificanti l'organizzazione didattica" (indicando sia la quantificazione che le modalità e i tempi di attivazione) e nel piano finanziario.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO E DOCUMENTAZIONE

1. Contestualmente all'inoltro della proposta progettuale di cui al precedente articolo, il beneficiario invia, sempre attraverso SISREG2014, la "Richiesta di finanziamento", con la sottoscrizione della quale il beneficiario si impegna a non presentare, per le stesse attività, richieste di finanziamento su altri Fondi europei, nazionali e regionali.
2. La "Richiesta di finanziamento" deve:
 - essere inoltrata esclusivamente dal legale rappresentante (o procuratore speciale) del beneficiario ovvero del soggetto capofila del raggruppamento costituito o da costituire;
 - pervenire entro le ore 17.00 del giorno di scadenza;

- rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa riguardante l'assolvimento dell'imposta di bollo (pari a 16,00 €).
3. Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, il soggetto proponente potrà scegliere tra le seguenti modalità alternative:
- indicazione sulla domanda del numero identificativo della marca da bollo utilizzata; la stessa dovrà essere annullata e conservata agli atti;
 - indicazione sulla domanda del ID Univoco Riscossione del bollettino PagoPa qualora il pagamento venga effettuato tramite la piattaforma regionale dei pagamenti utilizzando il seguente link <https://it.riscossione.regione.vda.it>.
4. Alla richiesta di finanziamento deve essere allegata la seguente documentazione obbligatoria:
- a. in caso di progetti presentati da soggetti non accreditati, anche eventualmente facenti parte di un raggruppamento, la dichiarazione resa dal legale rappresentante che l'organismo di formazione in fase di accreditamento è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme dell'art. 17 della legge n. 68/99. Tale dichiarazione va resa utilizzando il modello di cui *all'allegato n. 1 della richiesta di finanziamento* e deve essere resa anche se negativa;
 - b. in caso di progetti per i quali sia già stato previsto in fase di elaborazione della proposta progettuale l'affido a terzi di attività in delega ai sensi dell'art. 52 delle Direttive:
 - i. dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, secondo il modello presente *all'allegato n. 2 della richiesta di finanziamento*, relativamente a ciascuna società delegata, salvo il caso in cui la società rientri tra i soggetti per i quali, ai sensi dell'art. 83 comma 3 lettera a) del D.lgs 159/2011, tale documentazione non sia richiesta. La dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta da ciascuno dei soggetti previsti all'art. 85 del d.lgs. 159/2011;
 - ii. dichiarazione resa dal legale rappresentante della società delegata attestante i dati utili alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) (*All. n. 3 alla Richiesta di Finanziamento*);
 - c. per quanto riguarda i locali di svolgimento delle attività formative:
 - i. dichiarazione attestante la disponibilità per tutta la durata del progetto di aule da destinare a ciascun percorso e con una capienza minima di 18 allievi. Le aule devono essere situate sul territorio regionale e ne deve essere fornita indicazione rispetto alla localizzazione e all'inserimento o meno delle stesse tra le sedi oggetto di accreditamento ordinario o di IeFP. È necessario attestare la disponibilità di almeno 1 aula per i percorsi articolati su un unico

- profilo/indirizzo e di almeno 2 aule per i percorsi articolati su 2 profili/indirizzi distinti;
- ii. dichiarazione attestante la disponibilità, a qualsiasi titolo, di laboratori idonei allo svolgimento dell'attività formativa di cui trattasi situati sul territorio regionale e per il periodo necessario per lo svolgimento delle attività, così come previsto dal beneficiario. La dichiarazione deve comprendere indicazioni circa la localizzazione e le caratteristiche dei locali e delle attrezzature/strumentazioni disponibili;
 - iii. le sedi prevalenti di svolgimento del percorso per "Tecnico degli impianti elettrici" devono essere obbligatoriamente collocate in Comuni della Media o Bassa Valle e afferenti alle Unités des Communes Mont-Cervin, Évançon, Walser o Mont-Rose, secondo le indicazioni specifiche previste nei vincoli della scheda azione;
- d. protocollo di collaborazione scritto, sottoscritto dai legali rappresentanti del beneficiario e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore afferente al progetto presentato, così come già richiamato al precedente articolo 9 e nel quale siano esplicitate dettagliatamente le attività e le modalità di coinvolgimento delle associazioni nelle diverse fasi del progetto: progettazione, monitoraggio e realizzazione dei percorsi, sensibilizzazione e promozione congiunta del contratto di apprendistato di 1° livello.
5. Tutte le dichiarazioni di cui al comma 4 devono essere firmate digitalmente o sottoscritte in originale, scansionate e accompagnate da copia del documento d'identità. In quest'ultimo caso, è cura del beneficiario/capofila conservare agli atti l'originale della documentazione per eventuali verifiche.
 6. Le dichiarazioni rese dal beneficiario sono soggette al controllo da parte degli uffici preposti, anche in momenti successivi alla fase istruttoria delle domande.

14. AMMISSIBILITÀ A VALUTAZIONE

1. In coerenza con il documento "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni" approvato dal Comitato di Sorveglianza del PR FSE+ nella seduta del 4 luglio 2024, la verifica di ammissibilità è tesa a verificare la conformità delle richieste di finanziamento ai requisiti essenziali per la partecipazione, oltre che il rispetto dei requisiti formali del proponente e della

proposta progettuale previsti dal presente Avviso e dalle schede azione allegate, sarà effettuata dal Nucleo di valutazione di cui al successivo articolo 15.

2. Le richieste di finanziamento e i relativi progetti sono ritenuti ammissibili e sottoposti a successiva valutazione tecnica se:
 - sono pervenuti entro la data di scadenza indicata nell'articolo 11 del presente *Avviso*;
 - sono pervenuti secondo le modalità per la presentazione stabilite dall'Avviso, compresa la presenza e la completezza della Richiesta di finanziamento e dei relativi allegati come indicato al precedente articolo 13;
 - sono presentati da soggetto ammissibile, come specificato all'articolo 7;
 - rispettano le modalità di predisposizione e implementazione del formulario previste all'articolo 12;
 - rispondono alle specifiche tipologie di azione previste dall'avviso sia in termini di durata dei percorsi che di rispondenza alle figure professionali/indirizzi previsti all'articolo 1;
 - rispondono ai requisiti di localizzazione, segnatamente per quanto riguarda il percorso quadriennale per "Tecnico degli impianti elettrici", così come declinati all'articolo 13 comma 4 lettera c. punto iii. del presente Avviso.
3. Il Nucleo di Valutazione può richiedere, ai sensi dell'art. 10bis della L. n. 241/90 e dell'art. 16 della L.R. n. 19/2007 e s.m.i., di sanare le carenze formali della richiesta di finanziamento e dei suoi allegati. I documenti mancanti e/o i chiarimenti richiesti devono essere forniti tramite PEC entro 10 giorni, pena l'inammissibilità del progetto.
4. L'esito negativo di questa fase di ammissibilità comporta, quale procedimento automatico, la non ammissione del progetto alle successive fasi di selezione e a finanziamento.

15. VALUTAZIONE DEI PROGETTI

1. Le operazioni di valutazione dei progetti sono effettuate da un Nucleo di valutazione appositamente nominato con nota del Funzionario Responsabile dell'U.O. Formazione.
2. La valutazione dei progetti ha come obiettivo la formazione di una graduatoria ed è volta a comprovare:
 - i. il rispetto dei vincoli di progettazione e in generale dei vincoli definiti dal presente Avviso e dalle singole Schede azione verificabili all'interno della proposta progettuale e non oggetto di analisi nell'ambito dell'ammissibilità a

- valutazione di cui al precedente articolo 14. L'eventuale non conformità a tali aspetti comporta l'esclusione dalla valutazione e dal finanziamento;
- ii. il grado di coerenza del progetto con l'obiettivo specifico del PR e con le ulteriori specificità e finalità indicate nell'avviso;
 - iii. la qualità complessiva della proposta, sulla base di criteri sotto specificati;
 - iv. la definizione dell'importo ammissibile nel rispetto degli elementi indicati all'articolo 6 e nella scheda azione di riferimento.

3. Con riferimento alle lettere ii. e iii. del precedente comma 2, la valutazione dei progetti è effettuata, conformemente a quanto approvato dal Comitato di Sorveglianza del PR FSE+, sulla base dei seguenti criteri di valutazione trasparenti e non discriminatori:

1) COERENZA ESTERNA (fino a 30 punti)

a) qualità dell'analisi del bisogno e del contesto (fino a 20 punti):

- descrizione della realtà contestuale e dei bisogni cui il progetto è diretto (fino a 5 punti)
- definizione del target di intervento, dei bisogni specifici che lo caratterizzano e delle modalità di reclutamento che si intendono mettere in atto (fino a 5 punti)
- prefigurazione degli elementi ostacolanti o facilitanti la realizzazione del progetto, con particolare riferimento alla promozione del successo formativo (fino a 5 punti)
- connessione a riferimenti legati ad esperienze e conoscenze disponibili, anche di altri contesti analoghi (fino a 5 punti)

b) coerenza strategica e integrazione (fino a 10 punti)

- coerenza con il quadro programmatico e normativo (fino a 5 punti)
- valore aggiunto in rapporto agli obiettivi specifici della programmazione, con riferimento anche alle azioni poste in campo per la promozione dell'apprendistato di 1° livello (fino a 5 punti)

2) COERENZA INTERNA (fino a 50 punti)

a) qualità progettuale (fino a 35 punti)

- chiarezza e articolazione degli obiettivi (fino a 5 punti)
- chiarezza e congruenza dell'articolazione didattica (fino a 5 punti)
- congruenza delle attività di monitoraggio e valutazione (fino a 5 punti)
- adeguatezza delle risorse umane che si prevede di coinvolgere (fino a 5 punti)
- qualità dei laboratori messi a disposizione in termini di caratteristiche dei locali e delle attrezzature/strumentazioni disponibili (fino a 5 punti)
- disegno progettuale complessivo (fino a 10 punti)

b) significatività della proposta (per la definizione puntuale dei criteri si rimanda alle schede azione) (fino a 15 punti)

- impatti sull'ambiente e sostenibilità (fino a 5 punti)
- parità tra uomini e donne (fino a 5 punti)
- misure di prevenzione di qualsiasi discriminazione (fino a 5 punti)

3) **PREMIALITÀ** (fino a 20 punti)

a) Qualità ed efficacia di eventuali specifiche attività previste e tese a contribuire alla riduzione del fallimento formativo (fino a 10 punti)

b) Incisività ed efficacia di eventuali azioni previste che coinvolgano i partecipanti in attività didattiche innovative, sia sotto il profilo degli strumenti utilizzati che delle metodologie adottate (fino a 10 punti).

4. È facoltà del Nucleo di valutazione richiedere chiarimenti in merito a quanto contenuto nelle proposte progettuali. Non è prevista la possibilità di richiedere integrazioni documentali alla proposta progettuale.
5. I progetti sono giudicati idonei al raggiungimento di un punteggio minimo globale di 50/100.
6. La valutazione del singolo progetto, oltre al punteggio finale attribuito in base alla griglia di valutazione di cui al precedente comma 3, ricomprende anche un esplicito giudizio sintetico elaborato dal Nucleo di valutazione che evidenzia e giustifica i punti di forza e di debolezza della proposta progettuale sulla base dei quali è stato definito l'esito.
7. Con riferimento alle attività di cui al precedente comma 2 lettera iv.), in caso di errori di calcolo dei costi all'interno del piano finanziario delle proposte progettuali, il Nucleo di valutazione propone alla SRRAI la rideterminazione del piano finanziario.
8. Nessun aumento dell'importo pubblico erogabile verrà riconosciuto a fronte di un eventuale aumento dei parametri fisici rispetto al valore massimo derivante dalla proposta progettuale nelle sue varie articolazioni di realizzazione: il contributo pubblico concesso in fase di approvazione o quello derivante dall'aggiornamento del finanziamento in caso di aumento del numero di classi dello stesso percorso di cui al successivo articolo 16 comma 4 rappresenta un limite non valicabile, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6 comma 2 paragrafo d) del presente Avviso.

16. APPROVAZIONE GRADUATORIE E AVVIO DELLE ATTIVITÀ

1. La SRRAI approva l'esito della valutazione operata dal Nucleo di cui al precedente articolo, identificando:

- la graduatoria dei progetti ritenuti idonei e finanziabili, sulla base dei vincoli e delle risorse disponibili,
 - l'elenco dei progetti risultati non idonei alla valutazione o non finanziabili con l'indicazione delle motivazioni in caso di rigetto delle domande.
2. Preliminarmente all'assegnazione del contributo la SRRAI:
 - verifica la regolarità contributiva del beneficiario tramite il DURC: qualora il documento non risulti regolare la Struttura competente non può procedere all'assegnazione;
 - acquisisce l'informazione antimafia secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
 3. L'esito della valutazione viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione e la SRRAI provvede a darne comunicazione tramite PEC al beneficiario, trasmettendo contestualmente:
 - a. il modello di atto di adesione che deve essere debitamente sottoscritto e, secondo quanto previsto dall'art. 59 comma 1 delle Direttive regionali, riconsegnato, attraverso il sistema informativo SISREG2014, entro 30 giorni naturali consecutivi, pena la revoca del finanziamento;
 - b. l'atto di designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali già sottoscritto dal dirigente responsabile di cui al successivo articolo 26 in quanto delegato a trattamento dei dati, ai sensi della DGR 785/2018.
 4. In esito alle operazioni di selezione dei progetti, per quanto riguarda i progetti relativi a percorsi con più indirizzi, il finanziamento è assegnato sulla base dell'articolazione progettuale tesa all'attuazione di una sola classe. Nel caso in cui, in esito alle iscrizioni confermate, le adesioni fossero sufficienti ad attivare anche una seconda classe, la SRRAI procede, sulla base delle disponibilità di bilancio, ad integrare il finanziamento e a trasmettere un nuovo atto di adesione che sostituisce quanto in precedenza trasmesso e che deve essere riconsegnato entro 30 giorni naturali consecutivi e comunque entro l'avvio delle attività didattiche.
 5. Nel caso di operazioni assegnate a raggruppamenti non ancora costituiti, la costituzione deve avvenire entro la data di consegna dell'atto di adesione, pena la decadenza del contributo. La documentazione attestante la costituzione del raggruppamento deve essere anch'essa inoltrata unitamente all'atto di adesione.
 6. La SRRAI competente entro il 30 luglio 2025 procede, sulla base dei dati trasmessi dai beneficiari e relativi alle iscrizioni regolarizzate, a confermare l'attivazione delle classi.

L'avvio delle attività rivolte ai partecipanti deve essere garantito, in caso di reale istituzione della classe, entro la fine del mese di settembre 2025: tale termine viene disposto in deroga all'art. 62, comma 2 delle Direttive regionali in relazione al fatto che la prima annualità dei percorsi oggetto del presente avviso fanno riferimento all'anno scolastico 2025/26, il cui avvio formale è determinato nel 1° settembre 2025, e che le attività sono da calendarizzare, come indicato nei vincoli di attuazione allegati alla scheda azione di riferimento per ciascuna tipologia di iniziativa, in coerenza con il calendario definito dalla Sovrintendenza agli Studi per l'anno scolastico di riferimento.

17. ADEMPIMENTI GESTIONALI

1. La realizzazione dell'attività finanziata deve rispettare quanto previsto dal presente Avviso e dalle Direttive regionali, fatte salve le deroghe espressamente indicate nel presente Avviso e nelle allegate schede azione, in relazione alla specificità del target previsto per gli interventi oggetto del presente Avviso.
2. I titolari di cariche sociali possono essere impegnati in attività specifiche e direttamente connesse allo svolgimento dell'attività progettuale, ad esempio in qualità di coordinatori, docenti, tutor, orientatori, codocenti, ecc., sulla base di quanto previsto al comma 3 dell'art. 13 delle Direttive regionali.
3. La gestione dei progetti e di tutti gli adempimenti ad essi connessi deve avvenire tramite l'utilizzo del sistema informativo SISPREG2014. In caso di indisponibilità del sistema le comunicazioni per le quali l'invio non sia procrastinabile rispetto alle scadenze e alle prescrizioni previste devono essere effettuate tramite PEC, fermo restando l'onere per il beneficiario di procedere, laddove previsto, alla regolare trasmissione a mezzo SISPREG2014 non appena disponibile la procedura.
4. Il beneficiario deve assicurare inoltre l'implementazione e il costante aggiornamento dei dati relativi agli allievi anche sul Sistema Informativo Alunni (SIAL) della Sovrintendenza agli Studi.
5. Il beneficiario deve assicurare che gli allievi inseriti nel gruppo classe procedano alla compilazione della scheda cartacea di iscrizione secondo il modello messo a disposizione dall'Amministrazione regionale, provvedendo poi al caricamento dei relativi dati all'interno del sistema informativo SISPREG2014, prima dell'avvio delle attività formative.
6. Il beneficiario è tenuto a conoscere ed applicare la normativa regionale, statale ed eurounitaria di riferimento per le attività di cui trattasi con particolare riferimento alle disposizioni contenute

nei documenti indicati all'art. 3 del presente Avviso, e ogni altra norma e provvedimento riferiti alla materia oggetto dell'intervento.

7. Il beneficiario è tenuto a realizzare il progetto conformemente alle indicazioni fornite nel presente Avviso, nella scheda azione di riferimento e nel relativo allegato inerente le caratteristiche vincolanti e a quanto previsto nel progetto approvato.
8. Ai sensi delle Linee guida relative alle modalità di erogazione della formazione a distanza per percorsi di formazione non regolamentata del di cui all'Accordo fra le Regioni e le Province autonome del 21 dicembre 2022, recepito dalla Regione con DGR 351/2023, nell'ambito dei percorsi di leFP, la formazione a distanza (FAD) è di norma esclusa, fatta salva la possibilità di una sua applicazione in chiave antidispersione e a tutela degli studenti fragili. Il beneficiario che, in corso di attuazione, rilevi l'esigenza di prevedere specifiche attività di FAD deve presentare dettagliata richiesta di autorizzazione alla SRRAI. Nella realizzazione delle attività a distanza dovranno essere rispettate le previsioni dell'art. 95 delle Direttive e potranno in ogni caso essere proposte esclusivamente attività sincrone che ricorrano a tecnologie dell'informazione e della comunicazione che permettano la tracciatura delle presenze degli allievi e del loro tempo di fruizione delle attività formative
9. Con riferimento all'attuazione del progetto, ai fini del presente Avviso, si segnala che si considerano opzionali e quindi non rientranti nel computo della durata complessiva del progetto da realizzare tutte le azioni che risultano essere facoltative (es. recupero...), come evidenziato nelle schede azione.
10. Il beneficiario è tenuto altresì a rispettare la vigente normativa in materia di raccolta e trattamento dei dati personali e di tutela delle banche dati, nel rispetto del d.lgs n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.
11. Il beneficiario è tenuto altresì a rispettare la vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli studenti.
12. Riguardo agli adempimenti previsti in materia di monitoraggio, il beneficiario ha l'obbligo di alimentare il sistema informativo SISPREG2014, in relazione a tutti gli aspetti procedurali, fisici e finanziari che caratterizzano l'attuazione dell'intervento.
13. La durata massima dei progetti è stabilita all'interno di ciascuna scheda azione allegata al presente Avviso.
14. In deroga a quanto previsto all'articolo 102 comma 2 lettera a., è possibile, come già indicato all'articolo 6 comma 2 lettera a) punto a.6 del presente Avviso, procedere a variazioni del piano

finanziario esclusivamente con riferimento alle voci utili alla remunerazione delle ore corso e delle ore di stage, comprese le UCS ora/allievo (voci B.2.23 Docenza esperta, B.2.24 Docenza, B.2.25 Tutoraggio/stage, B.2.26 Ora/allievo, B.2.28 Percorsi individuali o individualizzati).

18. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. L'erogazione del contributo approvato avviene secondo quanto disciplinato all'art. 108 delle Direttive regionali ed è operata con riferimento alla singola annualità del percorso. Il beneficiario può pertanto optare per:
 - a. l'erogazione a saldo, sulla base delle verifiche delle rendicontazioni annuali di cui al successivo articolo 19 e della rendicontazione finale. In tal caso l'erogazione, ai sensi di quanto previsto all'art. 109 delle Direttive regionali, avviene successivamente alla conclusione delle operazioni di verifica della rendicontazione considerata: la SRRAI, a seguito della definizione del verbale definitivo di controllo, procede a comunicare al beneficiario l'importo che quest'ultimo deve includere nella domanda di pagamento. Il beneficiario, sulla base dell'importo riconosciuto, procede alla presentazione della domanda di pagamento a mezzo PEC alla SRRAI;
 - b. l'erogazione, in aggiunta all'erogazione del saldo calcolato sulla base degli esiti del controllo di primo livello operato sulla rendicontazione, di acconti calcolati sul valore della singola annualità, secondo quanto previsto al successivo comma. Nel caso in cui si opti per questa soluzione, la SRRAI, nel calcolare l'importo da includere nella domanda di pagamento di cui al precedente punto a., procede a sottrarre l'importo dell'acconto già versato e, nel caso in cui il saldo sia positivo, procede allo svincolo della polizza fideiussoria presentata a copertura dell'acconto erogato. In caso di saldo negativo, la SRRAI procede invece ad una compensazione degli importi nelle erogazioni successive, se previste, o ad attivare le procedure di recupero delle somme erogate in eccesso, nel caso in cui si tratti dell'ultimo rendiconto.
2. Con riferimento alla possibilità di erogare acconti nel corso dell'attuazione del progetto, come richiamato al precedente comma 1. lettera b., il beneficiario può richiedere l'erogazione di anticipi pari al massimo all'80% dell'annualità di riferimento, la cui erogazione è subordinata a:
 - la trasmissione dell'ultima versione dell'atto di adesione;
 - per quanto attiene la prima annualità, la conferma dell'attivazione della/e relativa/e classe/i;

- per quanto attiene le annualità successive alla prima, la presentazione della rendicontazione intermedia di cui al successivo articolo 19 e relativa all'annualità precedente.

L'erogazione degli acconti è in ogni caso subordinata alla presentazione di idonea polizza fideiussoria a copertura dell'importo richiesto, rinnovata ogni 12 mesi fino allo svincolo della stessa da parte dell'Amministrazione regionale nei termini e con le modalità definite al comma 6 dell'art. 108 delle Direttive regionali.

3. Preliminarmente ad ogni erogazione la SRRAI provvede ad effettuare le verifiche inerenti la normativa antimafia e la regolarità contributiva del beneficiario, attivando se del caso l'intervento sostitutivo così come previsto all'art. 31 comma 8bis della legge 98/2013.
4. Gli eventuali ulteriori finanziamenti di cui all'art. 6 comma 2 paragrafo d), esulando dal contributo di cui all'art. 6 comma 1, non concorrono alla definizione degli importi da prendere in considerazione per le relative erogazioni così come definite al comma 1 del presente articolo.
5. Nel caso in cui il contributo faccia riferimento a diverse fonti di finanziamento (FSE+ e/o fondi regionali e/o fondi statali), l'erogazione dello stesso, come già indicato al precedente articolo 4 comma 4, è effettuata per ciascuna annualità applicando la stessa ripartizione percentuale prevista in fase di approvazione.

19. CONCLUSIONE DELLE ANNUALITÀ E OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE INTERMEDIA E FINALE

1. Il beneficiario è tenuto, a conclusione di ogni anno scolastico e comunque prima dell'inoltro delle rendicontazioni di cui ai commi successivi, a compilare e inoltrare, per ciascuno dei quadri attività inerenti all'annualità di riferimento, i documenti relativi a:
 - a. Conclusione attività
 - b. Elenco partecipanti al termine
 - c. Esiti annualità/esami.
2. È richiesta obbligatoriamente la presentazione di rendicontazioni intermedie a conclusione di ciascuna annualità di percorso, da sottoporre a controllo da parte degli Uffici preposti. Le rendicontazioni intermedie riguardano tutte le attività effettuate fino alla conclusione dell'anno scolastico di riferimento (da attestare entro il 31 agosto) e devono essere presentate entro il 20 settembre di ogni anno.
3. La consegna della rendicontazione finale deve avvenire nei termini e nelle modalità previsti all'art. 106 delle Direttive regionali.

20. RICONOSCIMENTO DELLA SOVVENZIONE E DECURTAZIONI PREVISTE

Il riconoscimento della sovvenzione relativamente ai progetti di cui al presente Avviso avviene di norma secondo quanto disposto dalle Direttive regionali, con l'applicazione delle specificazioni e delle deroghe riportate nel presente Avviso.

A. Riconoscimento ore corso

- A.1. Sono considerate "ore corso" tutte le ore di teoria, così come definite all'art. 69 comma 2 delle Direttive regionali, rientranti nel monte ore complessivo. Non sono quindi da includere le ore di stage, mentre le attività di alternanza svolte con modalità diverse dallo stage sono da ricomprendere nel calcolo delle "ore corso".
- A.2. In caso di sottogruppi, così come già riportato all'articolo 6 comma 2 paragrafo a) punto a.4., possono essere riconosciute più UCS di Docenza (voce B.2.24) per ciascuna ora di ciascun sottogruppo, esclusivamente se:
- a. per ogni sottogruppo, è attestata la presenza di un docente diverso;
 - b. il sottogruppo è funzionale allo svolgimento delle seguenti tipologie di attività considerate anche in modo alternativo:
 - i. attività formativa relativa al monte ore di indirizzo nell'ambito dell'eventuale anno propedeutico;
 - ii. attività didattiche che vengono proposte agli allievi come alternative l'una all'altra, come ad esempio l'insegnamento della religione cattolica e le attività didattiche alternative alla religione.
- A.3. Il riconoscimento della sovvenzione è effettuato, come per la quantificazione a preventivo, moltiplicando il numero di "ore corso" effettivamente svolte per l'UCS di riferimento (voci B.2.23 o B.2.24), fino a concorrenza del finanziamento pubblico approvato per quella voce e fatta salva l'applicazione:
- a. dell'UCS di cui alla voce B.2.28, in sostituzione dell'UCS di cui alla voce B.2.24 per le attività svolte in sottogruppo che siano avviate con un numero di allievi inferiore a 4, così come già riportato al precedente articolo 6 comma 2 paragrafo a) punto a.4;
 - b. dell'UCS di cui alla voce B.2.28, in sostituzione delle UCS di cui alle voci B.2.23 o B.2.24 per le attività svolte dai gruppi di indirizzo che siano avviate con un numero di allievi inferiore a 4, così come già riportato al precedente articolo 6 comma 2 paragrafo a) punto a.3;

- c. delle decurtazioni previste dall'art. 114, comma 5 delle Direttive regionali ed in particolare ai numeri 12, 17, 22, 24, 26, 28 e 35,
- d. quanto previsto al successivo comma.

A.4. Le UCS relative alle “ore corso” possono essere riconosciute esclusivamente se il personale docente rispetta i requisiti previsti per l’incarico e la collocazione nell’UCS relativa sulla base di quanto previsto a preventivo o a seguito di apposita variazione. In caso di non conformità sono applicate le seguenti decurtazioni:

i	Erogazione di attività di docenza da parte di soggetti senza requisiti professionali, così come definiti dalle specifiche disposizioni in materia di accreditamento degli organismi di formazione operanti nel sistema di leFP ³	Non riconoscimento delle UCS corrispondenti alle ore svolte da persone non idonee (il mancato riconoscimento di queste UCS comporta la decurtazione anche delle eventuali UCS ora/allievo corrispondenti)
ii	Rendicontazione sulla voce “UCS docenza esperta” di attività svolta da docenti non in possesso dei requisiti previsti per la docenza esperta <i>(La presente sanzione sostituisce quanto previsto dalle Direttive regionali – art. 114 comma 5 numero 6)</i>	Riconoscimento, per l’attività svolta, di UCS nella voce di spesa “UCS docenza” fino a concorrenza dell’importo approvato <i>(Questa decurtazione non influisce sul riconoscimento delle UCS ora/allievo corrispondenti)</i>
iii	Rendicontazione di un numero di “UCS docenza esperta” eccedenti la voce di spesa senza la necessaria autorizzazione laddove prevista <i>(La presente sanzione sostituisce quanto previsto dalle Direttive regionali – art. 114 comma 5 numero 8)</i>	
iv	Rendicontazione di attività realizzata a favore di sottogruppi o gruppi di indirizzo composti fin dal momento dell’avvio da meno di 4 allievi utilizzando l’UCS “Docenza esperta” (voce B.2.23) o “Docenza” (voce B.2.24)	Riconoscimento, per l’attività svolta, di UCS nella voce di spesa “B.2.28 Percorsi individuali o individualizzati” fino a concorrenza dell’importo approvato
v	Rendicontazione di attività individuale o individualizzata (cfr. voce B.2.28) a favore di allievo privo dei requisiti di partecipazione	Non riconoscimento delle UCS relative

³ Testo unico dell’accreditamento ai servizi di formazione e per il lavoro della Regione autonoma Valle d’Aosta di cui alla DGR 1420/2020 ed in particolare la Sezione B - Requisiti di accreditamento per la realizzazione dei percorsi di leFP - Requisito: *Prevedere che le attività educative e formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione relativa all’insegnamento erogato e ad esperti in possesso di documentata esperienza.*

- A.5. In considerazione del fatto che i percorsi si collocano nell'ambito dell'obbligo scolastico e dell'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione, non trovano applicazione le decurtazioni previste ai punti 1 e 2 dell'art. 114, comma 5 delle Direttive regionali.
- A.6. Con riferimento alla decurtazione prevista al punto 22 dell'art. 114, comma 5 delle Direttive regionali, relativa alle modifiche progettuali effettuate senza autorizzazione/comunicazione, ai fini dell'applicazione della decurtazione stessa, non sono da considerarsi le attività realizzate in conseguenza dell'improvvisa necessità di sostituire docenti del percorso senza poter assicurare il ricorso ad un docente che possa affrontare parti di attività e/o contenuti previsti dal progetto, ciò in considerazione dell'impossibilità di sospendere l'attività formativa e procedere alla riconvocazione degli allievi data la loro minore età e la particolare organizzazione didattica dei percorsi. Tale deroga è in ogni caso applicabile nel limite massimo del 3% del monte ore annuale previsto per le ore corso. Sarà in ogni caso cura del beneficiario garantire che il docente che non ha potuto svolgere la propria attività proceda ad una rimodulazione della propria programmazione al fine di promuovere negli allievi il raggiungimento del livello minimo di competenza connesso con l'attività non svolta. Nel caso in cui la riprogrammazione comporti una modifica dell'articolazione complessiva dell'annualità, è invece necessario procedere con una richiesta di variazione, così come disciplinato dalle Direttive regionali.

B. Riconoscimento ore stage

- B.1. Con riferimento alle attività di stage, la determinazione del contributo spettante è calcolata sulla base delle ore attestate da tutor di stage del beneficiario sulla base dei seguenti vincoli:
- Sono riconosciute al massimo un numero di UCS corrispondenti al monte ore annuale previsto di stage, di cui all'allegato alla scheda azione "Caratteristiche vincolanti";
 - Le attività devono essere, di norma, realizzate nel corso di svolgimento degli stage stessi. Una quota pari al 30% può essere svolta in fasi propedeutiche all'avvio dello stage per la definizione del Progetto di stage o successive alla conclusione dello stage per le attività di valutazione degli esiti formativi.
 - Tutte le ore di tutoraggio esposte ai fini del riconoscimento dell'UCS di cui alla voce B.2.25 devono essere svolte dal tutor in presenza dell'allievo e/o dei referenti aziendali e attestate su registri obbligatori. La quota relativa alle attività in presenza degli allievi deve essere almeno pari al 30% del totale delle ore attestate ai fini del riconoscimento delle UCS;

- B.2. Relativamente alle attività di stage, sono applicate le sanzioni identificate ai numeri 9 e 12 di cui all'art. 114, comma 5 delle Direttive regionali.
- B.3. Ai sensi di quanto previsto all'art. 114, comma 5 punto 31 delle Direttive regionali, laddove una stessa persona ricopra il ruolo di direttore o coordinatore e di tutor di stage si prevede il mancato riconoscimento delle ore svolte ai fini della remunerazione delle UCS Tutoraggio/stage di cui alla voce B.2.25; tali attività sono inoltre escluse dal computo delle ore di tutoraggio minime richieste, anche al fine dell'applicazione della sanzione n. 34 di cui all'art. 114, comma 5 delle Direttive regionali.
- B.4. Le sanzioni previste all'articolo 114 comma 5 delle Direttive regionali relative alle fattispecie indicate ai numeri 13, 14 e 18 non risultano coerenti con gli interventi oggetto dell'Avviso e con le relative modalità di remunerazione della sovvenzione e pertanto non sono applicabili.
- B.5. È applicabile con riferimento alle UCS Tutoraggio/stage quanto previsto ai numeri 22, 24, 26, 28 dell'art. 114 comma 5 delle Direttive regionali.

C. Riconoscimento UCS ora/allievo

- C.1. Il riconoscimento dell'*UCS ora/allievo* viene effettuato, fino a concorrenza del finanziamento pubblico approvato per la voce di riferimento e fatto salvo quanto indicato al successivo comma 3, sulla base della registrazione delle ore fruite dal singolo partecipante nell'ambito del monte ore obbligatorio connesso alle attività rimborsate tramite l'utilizzo delle UCS di cui alle voci *B.2.23 Docenza esperta*, *B.2.24 Docenza* e *B.2.25 Tutoraggio/stage*: non sono quindi da ricomprendere le ore svolte dagli allievi remunerate con l'UCS di cui alla voce B.2.28 Percorsi individuali e individualizzati, le attività di recupero, le ore di impegno per lo svolgimento dell'esame finale, né le ore svolte individualmente dagli allievi con disabilità con il personale di sostegno.
- C.2. Il calcolo per il riconoscimento delle UCS Ora/allievo deve avvenire, in analogia con quanto indicato all'articolo 6 comma 2 paragrafo a), con le seguenti modalità:
- i. con riferimento alle ore di teoria di cui al precedente paragrafo A.
 $n. \text{ partecipanti presenti in ciascuna ora considerata } \times 0,84 \text{ €}$
 - ii. con riferimento alle ore di stage di cui al precedente paragrafo B.
 $n. \text{ ore di stage effettuate da ciascun partecipante } \times 0,84 \text{ €}$

- C.3. Le UCS ora/allievo non vengono riconosciute laddove, per la quota parte di “ore corso” corrispondenti, ai sensi di quanto indicato al precedente paragrafo A. comma A.4 lettera i., non sia stata riconosciuta né l’UCS Docenza né l’UCS Docenza esperta. Le UCS ora/allievo continuano invece ad essere conteggiate e riconosciute anche in presenza della rimodulazione dell’importo riconosciuto rispetto a quanto rendicontato dal beneficiario di cui alle lettere ii. e iii. del succitato comma.
- C.4. Nel caso in cui si riscontri l’ammissione al percorso di soggetti senza i requisiti di partecipazione, così come definiti al precedente articolo 5, le UCS ora/allievo relative al soggetto senza requisiti sono parimenti decurtate: la presente decurtazione sostituisce quanto previsto all’art. 114 comma 5 numero 5 delle Direttive.

D. Riconoscimento attività di recupero/messa a livello

Il riconoscimento della relativa UCS avviene fino a concorrenza del finanziamento pubblico approvato per quella voce. L’erogazione di tali attività deve osservare le disposizioni ordinariamente previste per le attività di docenza nell’ambito delle Direttive regionali e di quanto indicato all’art. 6 comma 2 paragrafo b). e sono pertanto eventualmente applicate le stesse decurtazioni/sanzioni previste al precedente paragrafo A. *Riconoscimento ore corso* del presente articolo, con particolare riferimento alla lettera b. del comma A.3 e alle lettere i e v della tabella di cui al comma A.4.

E. Riconoscimento dei costi reali relativi all’esame finale

- E.1. Per quanto concerne la tipologia di spesa sopra richiamata, la relativa quota di sovvenzione viene riconosciuta sulla base dei costi realmente sostenuti dal beneficiario. I costi per essere considerati ammissibili devono essere:
- pertinenti e imputabili all’operazione
 - corrispondenti a pagamenti effettuati
 - riferibili temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento
 - comprovabili
 - legittimi
 - contabilizzati
 - contenuti nei limiti autorizzati
 - documentati con giustificativi.
- E.2. Relativamente a tali spese, sono applicate inoltre le sanzioni identificate al numero 27 di cui all’art. 114 comma 5 delle Direttive regionali.

F. Decurtazioni generali

F.1. Non essendo applicabile la sanzione prevista al numero 31 dell'art. 114 comma 5 delle Direttive regionali, laddove si presenti la fattispecie di cui al numero 31 - cioè una stessa persona svolga attività di tutoraggio (diverse dal tutoraggio di stage, già oggetto di specifiche disposizioni all'interno del precedente paragrafo B.) che vengono espone ai fini dell'attestazione del numero minimo di ore di tutoraggio previsto a progetto⁴, ricoprendo anche il ruolo di direttore o coordinatore, ruoli incompatibili ai sensi delle Direttive regionali - si prevede che le ore svolte in qualità di tutor non possano essere computate e pertanto vengano considerate come non realizzate ai fini dell'applicazione della sanzione n. 34 di cui all'art. 114, comma 5 delle Direttive regionali.

F.2. Nel caso di variazioni al piano di spesa effettuate senza la prevista autorizzazione di cui all'art. 6 comma 2 paragrafo a) punto a.6 del presente Avviso, il riconoscimento della sovvenzione avviene sulla base dell'ultimo preventivo approvato.

F.3. Le sanzioni di cui ai numeri 3 e 4 di cui all'art. 114, comma 5 delle Direttive regionali sono applicate sulla base di quanto indicato al successivo articolo 25.

F.4. Oltre a quanto indicato alle lettere da A a D del presente articolo e nei commi precedenti del presente paragrafo, si prevede l'applicazione di quanto ai numeri 16, 19, 20⁵, 21, 23, 28, 29, 30 e dell'art. 114 comma 5 delle Direttive regionali.

F.5. Non trovano invece applicazione, in quanto non coerenti con la tipologia e le finalità dell'attività prevista, delle UCS utilizzate o in quanto diversamente definite nel presente articolo, le sanzioni/decurtazioni riportate ai numeri 7, 10, 11, 25, 32, 33 e 36 dell'art. 114 comma 5 delle Direttive regionali.

G. Quadro sintetico delle sanzioni applicabili

⁴ Il monte ore di tutoraggio deve in ogni caso rispettare quanto definito nei vincoli di attuazione della scheda azione.

⁵ L'importo pubblico ammissibile indicato alle sanzioni di cui ai numeri 19 e 20 è da intendersi quale importo rendicontato dal beneficiario nella rendicontazione oggetto di controllo, così come specificato dall'Autorità di Gestione nella propria nota prot. 2023 del 30/08/2023.

Sulla base di quanto dettagliato nei precedenti paragrafi del presente articolo e con la finalità di fare sintesi di quanto in essi riportato, nella tabella sottostante è evidenziata, per ciascuna fattispecie prevista all'art. 114 comma 5 delle Direttive, l'applicabilità delle relative sanzioni alle iniziative di cui trattasi:

Sanzioni che trovano applicazione secondo quanto disciplinato dalle Direttive	Sanzioni la cui applicazione è stabilita dall'avviso in modo derogatorio rispetto a quanto previsto dalle Direttive	Sanzioni non applicabili
9, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22 ⁶ , 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35	3, 4, 5, 6, 8, 15, 31	1, 2, 7, 10, 11, 13, 14, 18, 25, 32, 33, 36

21. MODIFICHE DELL'AVVISO

1. È ammessa la modifica del presente Avviso con riferimento ad aspetti che non rivestono carattere sostanziale e non incidono sulla natura dell'Avviso stesso all'interno del quadro strategico delineato nel PR FSE+ e nei documenti regionali di programmazione del sistema di leFP.
2. Le modifiche sono adottate con Provvedimento del Funzionario responsabile dell'Unità organizzativa Formazione incardinata nella SRRAI, d'intesa con l'Autorità di Gestione del PR FSE+ 2021/2027, e diventano esecutive dal giorno successivo dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Valle d'Aosta all'interno dell'apposita sezione "Archivio provvedimenti funzionari con PPR dirigenziali"; le modifiche adottate sono rese disponibili nelle pagine dedicate all'Avviso all'interno del canale Lavoro e del canale Europa del sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta (www.regione.vda.it).

22. TENUTA DOCUMENTAZIONE

Il beneficiario deve attenersi a quanto previsto in tema di tenuta dei documenti degli interventi dei Fondi di coesione e, in particolare, a quanto previsto dall'art. 82 del Reg. UE n. 2021/1060, oltre ad attenersi ai dettami di cui all'art. 2220 del Codice Civile, impegnandosi a mettere a disposizione degli Uffici competenti ad esercitare l'attività di controllo su tutta la documentazione inerente all'operazione.

⁶ L'applicazione della sanzione deve tenere in ogni caso in considerazione quanto indicato al comma 6 del paragrafo A. del presente articolo.

23. REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. La SRRAI si riserva di deliberare la revoca, anche parziale, del contributo nei seguenti casi:
 - a. difformità tra quanto previsto nella proposta progettuale e quanto attuato, con esclusivo riferimento ai contenuti e senza che sia intercorsa formale autorizzazione da parte della SRRAI;
 - b. mancata attivazione della classe in esito alle iscrizioni, anche per carenza di adesioni;
 - c. presentazione di false dichiarazioni e/o di falsa documentazione;
 - d. esito negativo del procedimento di accreditamento nel caso in cui il proponente non risulti accreditati all'atto del deposito della richiesta di finanziamento;
 - e. revoca dell'accREDITAMENTO;
 - f. irregolarità nella documentazione antimafia di cui all'art. 84 del d.lgs. 159/2011;
 - g. mancata disponibilità a fornire documentazione o a consentire controlli;
 - h. mancata riconsegna dell'atto di adesione iniziale e/o degli atti di adesioni successivi connessi a modifiche/variazioni dell'iniziativa o mancato avvio delle attività nei termini previsti dall'art. 16 dell'Avviso;
 - i. altre gravi irregolarità rispetto a quanto previsto dal presente Avviso e dalle relative schede azione;
 - j. realizzazione parziale di quanto previsto dal progetto approvato, senza che il beneficiario abbia richiesto l'autorizzazione alla SRRAI.

2. Allo scopo di agire nell'interesse dei destinatari dei corsi, nei casi in cui la revoca intervenga in fase di erogazione delle attività formative, la SRRAI può consentire la prosecuzione delle attività in essere, con il riconoscimento dell'attività svolta e della relativa sovvenzione.

24. DIRITTI SUI PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ

I prodotti di qualsiasi natura, costituenti risultato, principale o meno, del progetto finanziato, sono di proprietà della Regione autonoma Valle d'Aosta e non possono essere commercializzati dal beneficiario. Alla conclusione delle attività copia di tali prodotti deve essere consegnata alla Regione.

25. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

1. I soggetti beneficiari in tema di informazione e pubblicità degli interventi devono attenersi a quanto previsto dall'art. 36 del Regolamento (UE) 2021/1057, dagli artt. 47 e 50 del Regolamento (UE) 2021/1060 e dall'allegato IX del medesimo regolamento, oltre che dalle Direttive regionali in materia, dando evidenza che il progetto è cofinanziato nell'ambito del Fondo Sociale Europeo Plus.
2. Il beneficiario è tenuto, inoltre, a fare in modo che gli allievi siano stati informati in merito al canale di finanziamento: pertanto, qualsiasi documento destinato al pubblico o ai partecipanti (compresi certificati di frequenza, schede informative, attestati, ecc.) deve recare i seguenti loghi obbligatori, rintracciabili sul sito internet della Regione Valle d'Aosta all'indirizzo www.regione.vda.it – Canale tematico “Europa”:
 - a. Logo unico nazionale della politica di coesione 2021-2027 “Coesione Italia” (personalizzato Valle d'Aosta – Vallée d'Aoste);
 - b. Emblema dell'Unione europea accompagnato dalla frase “Finanziato dall'Unione europea”;
 - c. Emblema della Repubblica italiana;
 - d. Emblema della Regione autonoma Valle d'Aosta.
3. Differentemente da quanto previsto dai punti 3 e 4 della scheda di sintesi delle fattispecie che comportano una sanzione o una decurtazione del contributo pubblico, facente capo all'art. 114 delle Direttive regionali (“Decurtazioni, sanzioni, revoche, sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze”), ed in coerenza con le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 sopracitate, le rettifiche finanziarie al progetto possono ammontare, al massimo, al 3% del contributo concesso, in misura proporzionale alla rilevata gravità della violazione degli obblighi in materia di informazione e pubblicità degli interventi.

26. TUTELA PRIVACY

Il trattamento dei dati da parte della Regione Valle d'Aosta a seguito del presente Avviso, avverrà nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 nonché della deliberazione della Giunta regionale n. 992/2024 recante “Approvazione del nuovo modello organizzativo privacy della regione–Giunta regionale e individuazione dei ruoli coinvolti nel trattamento dei dati e delle relative responsabilità”.

27. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della l.r. n. 19/2007 la struttura amministrativa responsabile del presente Avviso è l'Unità organizzativa Formazione incardinata nel Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione (Funzionario responsabile Valentina COPPO).

28. RECLAMI E DENUNCE

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 69 comma 7 del Reg. (UE) 2021/1060, il "Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione", di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 738 del 30 giugno 2023, definisce le modalità per il trattamento dei reclami al fine di garantire il rispetto delle condizioni abilitanti orizzontali sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui 24 diritti delle persone con disabilità (UNCRDP).

29. RINVIO

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Avviso, si rinvia a quanto contenuto nelle Direttive regionali approvate con provvedimento dirigenziale n. 5543/2019 e smi e nelle Linee guida regionali per l'attuazione dei percorsi di leFP approvate con le DGR n. 939 del 15 luglio 2016 e smi e n. 466 del 12 aprile 2019 e smi.

30. INFORMAZIONI

1. Il presente Avviso è reperibile sul sito internet della Regione Valle d'Aosta all'indirizzo "www.regione.vda.it".
2. Eventuali informazioni possono essere richieste al Dipartimento politiche del lavoro e della Formazione, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica "formazionefse@regione.vda.it".

Programma: Programma regionale Fondo sociale europeo plus 2021/27 (FSE+)
Codice: FSE.44406.24AO.0
Struttura Responsabile: FSE-DIP Politiche del lavoro e della formazione (FORMAZIONE)
Referente: DI VITO MICHELA
Autorità di gestione: FSE-STR. Programmazione FSE e gest. prog. cof. istruzione
Referente Autorità di gestione: TIMPANO SARA
Stato: Validata

Soggetti

Ruolo	Soggetto	Note	Data inizio	Data fine
Programmatore (soggetto cui compete la decisione di finanziare il progetto)	RAVA - Dipartimento politiche del lavoro e della formazione (INIZIALE)			
Controllore di primo livello	RAVA - Controllo progetti europei e statali			
Responsabile del Controllo di 1° livello	RAVA - Controllo progetti europei e statali			
Struttura Responsabile Attuazione Intervento (SRRAI)	RAVA - Dipartimento politiche del lavoro e della formazione (INIZIALE)			

Elementi di programmazione

Obiettivo di policy	Obiettivo di policy 4 - Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali
Priorità	4. PRIORITA' OCCUPAZIONALE GIOVANILE
Obiettivo specifico	ESO4.6 f) Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità
Denominazione Azione:	Percorsi quadriennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) da avviarsi nell'anno scolastico 2025/26 e realizzati nel sistema duale da organismi di formazione accreditati
Sintesi Azione:	Nell'ambito del percorso di revisione del sistema di IeFP regionale avviato con l'approvazione della DGR 8/2016, l'Amministrazione intende finanziare quattro percorsi sperimentali di durata quadriennale gestiti da organismi di formazione accreditati e riferiti ai seguenti profili professionali del Repertorio regionale di: 1- percorso quadriennale per Tecnico dello sviluppo e gestione di prodotti e servizi digitali 2- percorso quadriennale per Acconciatore e Estetista 3- percorso quadriennale per Tecnico degli impianti elettrici (da svolgersi obbligatoriamente in Media/Bassa Valle) 4- percorso quadriennale per Tecnico agricolo
Costo complessivo previsto:	3.524.000,00

Dotazione finanziaria pubblica:

Anno	Costi ammessi a Programma					Altre fonti di finanziamento					Totale dotazione annuale
	UE	Stato	Regione	Altro pubblico	Totale costo ammesso	Risorse aggiuntive statali	Risorse aggiuntive regionali	Altre risorse regionali	Altre risorse pubbliche	Totale Altre fonti	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
2025	378.800,00	397.740,00	170.460,00	0,00	947.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.000,00
2026	361.600,00	379.680,00	162.720,00	0,00	904.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.000,00
2027	302.880,00	318.024,00	136.296,00	0,00	757.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.200,00
2028	276.320,00	290.136,00	124.344,00	0,00	690.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.800,00
2029	52.000,00	54.600,00	23.400,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Totale	1.371.600,00	1.440.180,00	617.220,00	0,00	3.429.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	3.524.000,00

Note anno 2024:

Note anno 2025: Ai sensi dell'art. 7 septies, comma 4 della l.r. 8/2006 e s.m.i., anche le risorse regionali prenotate a valere sull'anno 2025 con DGR 1190/2024 (pari a 115.000,00 €) saranno certificate alla Commissione europea e allo Stato. La tabella, facendo riferimento ai costi ammessi a programma, espone la dotazione finanziaria pubblica ricomprendendo anche queste risorse suddividendo l'intero importo in base alle quote di cofinanziamento del PR.

Note anno 2026: Ai sensi dell'art. 7 septies, comma 4 della l.r. 8/2006 e s.m.i., anche le risorse regionali prenotate a valere sull'anno 2026 con DGR 1190/2024 (pari a 50.000,00 €) saranno certificate alla Commissione europea e allo Stato. La tabella, facendo riferimento ai costi ammessi a programma, espone la dotazione finanziaria pubblica ricomprendendo anche queste risorse suddividendo l'intero importo in base alle quote di cofinanziamento del PR.

Note anno 2027:

Note anno 2028:

Note anno 2029:

Descrizione programmazione

Identificazione e caratteristiche del contesto territoriale settoriale e principali problematiche che vengono affrontate attraverso l'azione

L'identificazione delle figure professionali su cui centrare le proposte formative è stata effettuata sulla base di quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 1° agosto 2019, nella logica di non duplicare una pari offerta presente tra i percorsi del canale dell'istruzione, al fine di garantire da una parte la più ampia scelta possibile ai giovani in uscita dalla scuola secondaria di primo grado e dall'altra la copertura di fabbisogni professionali, anche specifici, del mercato del lavoro valdostano.

Il contesto regionale è caratterizzato da un tasso di dispersione scolastica tra i più elevati d'Italia: la problematica ha molteplici cause tra le quali sicuramente bisogna annoverare quella derivante dalla mancanza, fino all'avvio della sperimentazione di cui alla DGR 8/2016, di un'offerta di istruzione e formazione professionale (leFP) che consenta di rispondere alle caratteristiche di quei giovani che presentano maggiore attitudine per un apprendimento di tipo esperienziale e che sono maggiormente orientati verso una preparazione che consenta loro un più rapido inserimento lavorativo. Le iniziative inoltre sono attivate nel sistema duale al fine di promuovere l'acquisizione da parte dei giovani di competenze direttamente spendibili sul mercato del lavoro in una logica di stretta connessione con le imprese del territorio che soprattutto tramite lo strumento dell'apprendistato di 1° livello possono fidelizzare i giovani.

Obiettivo dell'Azione:

L'azione è tesa a prevenire la dispersione scolastica, definendo un sistema di offerta che consenta al maggior numero possibile di giovani di trovare un contesto di apprendimento rispondente ai propri bisogni e aspettative e mettendo a disposizione dei giovani in difficoltà e delle famiglie specifici strumenti e misure di supporto per favorire il successo scolastico e formativo.

Descrizione dell'Azione:

I percorsi quadriennali di cui trattasi sono centrati sui seguenti profili professionali:

1- Tecnico dello sviluppo e gestione di prodotti e servizi digitali (corso singolo a valere sulla figura professionale del Repertorio nazionale di Tecnico informatico);

2- Acconciatore e Estetista (corso misto a valere sulle figure professionali del Repertorio nazionale di Tecnico dell'acconciatura e di Tecnico dei trattamenti estetici);

3- Tecnico degli impianti elettrici (corso singolo a valere sulla figura professionale del Repertorio nazionale di Tecnico elettrico - Indirizzo Impianti elettrici civili/industriali);

4- Tecnico agricolo (corso misto a valere sulla specifica figura del Repertorio nazionale con indirizzo Gestione di allevamenti e Indirizzo Coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in pieno campo e in serra).

I corsi, in caso di attivazione delle relative classi, devono essere attivati nell'anno scolastico 2025/26 e svolgersi in coerenza con il calendario scolastico.

L'avvio dell'attività è previsto nel corso del mese di settembre 2025, in deroga a quanto previsto dall'art. 62 delle Direttive, in relazione al fatto che i percorsi formativi di cui trattasi, appartenendo al secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione professionale, seguono il calendario scolastico annuale ordinariamente previsto e si sviluppano tra il mese di settembre e il mese di giugno dell'anno successivo.

I corsi sono articolati in base a quanto previsto dalle Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in modalità duale specificatamente adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n.139 del 2 agosto 2022.

L'organismo di formazione raccoglie le iscrizioni definitive a seguito degli scrutini di giugno 2025, in modo da ammettere ai corsi anche persone già iscritte presso altre Istituzioni di scuola secondaria di 2° grado e sulla base dei dati trasmessi la SRRAI conferma l'offerta entro luglio 2025.

Complementarità e sinergie

Quadro strategico regionale di sviluppo sostenibile 2030:

Gli interventi candidati sulla presente scheda azione sono finanziati in coerenza con quanto previsto nella Strategia di sviluppo sostenibile della Valle d'Aosta 2030 integrata con il QSRSS, con particolare riferimento all'obiettivo prioritario una Valle d'Aosta più sociale.

PNRR e altri Programmi e progetti a cofinanziamento europeo e statale:

NO

Principi orizzontali

Contributo dell'Azione agli obiettivi dello sviluppo sostenibile (Agenda 2030 ONU):

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile	Tipo
Istruzione di qualità	Prevalente
Lavoro dignitoso e crescita economica	Secondario
Parità di genere	Secondario

Promozione della sostenibilità ambientale:

Sì

Al fine promuovere la sensibilizzazione dei giovani alle tematiche ambientali, in linea con i principi della transizione ecologica oggetto di forti investimenti in Italia, Europa e nel mondo, e in coerenza con la competenza di cittadinanza obbligatoria nell'articolazione dei percorsi di IeFP, i progetti devono esplicitare le attività messe in campo per il rispetto del principio di "Promozione della sostenibilità ambientale". Nell'ambito della selezione delle operazioni, sono assegnati fino a 5 punti in relazione alla descrizione delle attività didattiche e delle soluzioni organizzativo-gestionali previste in materia ambientale.

Rispetto del principio del DNSH:

Assolto a livello di Programma

Garanzia della parità fra uomini e donne e promozione dell'integrazione di genere e dell'integrazione della prospettiva di genere (gender mainstreaming):

Sì

Al fine di promuovere la consapevolezza dei giovani sulle tematiche connesse alle pari opportunità tra uomo e donna e alla parità di genere, i progetti devono prevedere attività direttamente attinenti al tema: nell'ambito della selezione delle operazioni, è prevista l'attribuzione di un punteggio massimo pari a 5 punti tesa a valorizzare modalità innovative di realizzazione di attività a favore delle classi.

Misure di prevenzione di qualsiasi discriminazione (genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale) con particolare attenzione all'accessibilità delle persone con disabilità:

Sì

Il rispetto del principio di non discriminazione è assicurato all'interno dei progetti sotto una duplice veste:
1- Al fine di favorire una reale integrazione all'interno del singolo gruppo classe dei giovani caratterizzati da particolari fragilità e portatori di Bisogni Educativi Speciali (BES), il beneficiario deve evidenziare le procedure e le tipologie di azioni che, sulla base delle disposizioni nazionali e regionali in materia, prevede di attivare per farsi carico delle problematiche di volta in volta evidenziate. A tal proposito è prevista, nell'ambito della selezione delle operazioni, l'attribuzione di massimo 2 punti in relazione alla qualità ed all'articolazione di tali progetti.
2- Al fine di favorire nei giovani l'assunzione di atteggiamenti non discriminatori, il beneficiario può prevedere attività didattiche specifiche attinenti al tema, che sono valorizzate nell'ambito della selezione delle operazioni con un punteggio massimo di 3 punti.

Criteri di premialità aggiuntiva

Criteri premiali volti a valorizzare quei progetti in grado di contribuire al conseguimento dei principi orizzontali e dei principi di programmazione regionale

a) Qualità ed efficacia di eventuali specifiche attività previste e tese a contribuire alla riduzione del fallimento formativo (fino a 10 punti)
b) Incisività ed efficacia di eventuali azioni previste che coinvolgano i partecipanti in attività didattiche innovative, sia sotto il profilo degli strumenti utilizzati che delle metodologie adottate (fino a 10 punti).

Requisiti programmazione

Numero massimo di progetti ammessi a finanziamento:

4

Tipologia destinatari:

Tipologia generale:

Cittadini

Caratteristiche destinatari:

I percorsi sono rivolti a giovani in uscita dalla scuola secondaria di primo grado ovvero a studenti, prioritariamente minorenni, già inseriti in percorsi di istruzione secondaria superiore o percorsi di leFP nell'ambito di trasferimenti/passaggi. In forma residuale e a completamento dei posti disponibili, possono essere inseriti giovani che vogliono rientrare nel sistema formale di Istruzione e formazione professionale dopo un periodo di interruzione degli studi.

Destinatari selezionati:

11 - Giovani

I destinatari sono tutti obbligatori: SI

Soggetti ammessi alla
presentazione progetti:

ATI/ATS costituende
ATI/ATS già costituite
Organismi di formazione accreditati
Organismi di formazione in fase di accreditamento

Condizioni di ammissibilità:

2 - Sono considerati ammissibili a presentare progetti i soggetti indicati nell'Avviso

Accreditamento:

Formazione per la realizzazione di percorsi di leFP

Dati per IGRUE

Tipo aiuto (TC06):

Z - Intervento che non costituisce aiuto di stato

Localizzazione geografica (TC16):

Tutti i comuni valdostani

Elementi progettazione

Valore massimo del contributo
pubblico del singolo progetto:

Note

Per ogni annualità di percorso è prevista la remunerazione sulla base dei massimali di seguito indicati, comprensivi delle attività di recupero:
- gruppo classe singolo (classe nell'ambito della quale sono presenti allievi interessati al conseguimento dello stesso titolo di qualifica): max 160.000,00 € per ogni anno formativo;
- gruppo classe misto (classe nell'ambito della quale sono presenti allievi interessati al conseguimento di titoli di qualifica relativi a indirizzi diversi della stessa figura professionale o a figure professionali diverse, comprese le classi prime svolte con funzione propedeutica/orientativa): max 230.000,00 € per le classi prime e max 190.000,00 € per gli anni formativi successivi.
Esclusivamente per l'ultimo anno di corso è prevista in aggiunta la remunerazione dell'esame finale per un massimo di 4.000,00 € per ogni indirizzo/profilo professionale di riferimento.

Progettazione FSE

Vincoli di progettazione/attuazione
(elementi verificabili già in sede di
valutazione dell'offerta):

Si veda a tal proposito l'allegato "Caratteristiche vincolanti".

Oltre agli elementi indicati nei
vincoli di progettazione/attuazione
in sede di svolgimento
dell'operazione dovranno essere
rispettati i seguenti vincoli
(elementi verificabili solo in fase di
gestione):

Si veda a tal proposito l'allegato "Caratteristiche vincolanti".

Esercizio dei crediti formativi:

SI

Standard professionale di
riferimento:

1- Tecnico dello sviluppo e gestione di prodotti e servizi digitali (correlato alla figura professionale del Repertorio nazionale di Tecnico informatico)
2- Acconciatore (correlato alla figura professionale del Repertorio nazionale di Tecnico dell'acconciatura)
3- Estetista (correlato alla figura professionale del Repertorio nazionale di Tecnico dei trattamenti estetici)
4- Tecnico degli impianti elettrici (correlato alla figura professionale del Repertorio nazionale di Tecnico elettrico
- Indirizzo Impianti elettrici civili/industriali)

5- Tecnico agricolo

Attestato finale (TC20): 04 - Qualifica e diploma professionale (leFP)

Voci di spesa ammissibili

Natura	Descrizione Voce di spesa	Modalità rendicontativa	Totale per attività			Totale per progetto			Forfetiz. costi indiretti
			Costo unitario	Costo unitario	Importo totale	Costo unitario	Costo unitario	Importo totale	
B.2	B.2.23 - Docenza esperta	UCS - COSTI UNITARI	153,60	153,60					
B.2	B.2.24 - Docenza	UCS - COSTI UNITARI	122,90	122,90					
B.2	B.2.25 - Tutoraggio/stage	UCS - COSTI UNITARI	76,80	76,80					
B.2	B.2.26 - ora/allievo	UCS - COSTI UNITARI	0,84	0,84					
B.2	B.2.28 - Percorsi individuali o individualizzati	UCS - COSTI UNITARI	42,00	42,00					
B.2	B.2.6 - Esami	VOCE SPESA - COSTI REALI			4.000,00				

Forfetizzazione costi: NO

Cofinanziamento extra NO

Dati fisici

TC39 Indicatori di Output Comuni nazionali/Comunitari

Descrizione indicatore	Codice	Unità misura	Fonte dati	Valore atteso
Numero totale di partecipanti (EECO01)	EECO01	Persone	UE	
Disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo (EECO02)	EECO02	Persone	UE	
Disoccupati di lungo periodo (EECO03)	EECO03	Persone	UE	
Inattivi (EECO04)	EECO04	Persone	UE	
Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi (EECO05)	EECO05	Persone	UE	
Minori di età inferiore a 18 anni (EECO06)	EECO06	Persone	UE	
Giovani di età compresa tra 18 e 29 anni (EECO07)	EECO07	Persone	UE	
Partecipanti di età pari o superiore a 55 anni (EECO08)	EECO08	Persone	UE	
Partecipanti titolari di un diploma di istruzione secondaria inferiore o più basso (EECO09)	EECO09	Persone	UE	
Partecipanti titolari di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma di istruzione post secondaria (EECO10)	EECO10	Persone	UE	
Partecipanti titolari di un diploma di istruzione terziaria (EECO11)	EECO11	Persone	UE	
Partecipanti con disabilità (EECO12)	EECO12	Persone	UE	
Cittadini di Paesi Terzi (EECO13)	EECO13	Persone	UE	
Partecipanti di origine straniera (EECO14)	EECO14	Persone	UE	
Minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom) (EECO15)	EECO15	Persone	UE	
Senzatetto o persone colpite da esclusione abitativa (EECO16)	EECO16	Persone	UE	
Partecipanti provenienti da zone rurali (EECO17)	EECO17	Persone	UE	
Numero di pubbliche amministrazioni o di servizi pubblici sostenuti (EECO18)	EECO18	Numero	UE	
Numero di micro, piccole e medie imprese sostenute (EECO19)	EECO19	Imprese	UE	

TC40 Indicatori di Output definiti dal Programma

Descrizione indicatore	Codice	Unità misura	Fonte dati	Valore atteso
Minori e giovani (EECO06+EECO07)	EECO06+EECO07	Persone	UE	80,00

Allegati al formulario

Allegati alla richiesta di finanziamento

Modello	Ordine	Obbligatorio
Dichiarazione legge 68/1999_DPLF	1	NO
Dichiarazione antimafia_DPLF	2	NO
Dichiarazione dati DURC_DPLF	3	NO

Percorsi quadriennali di Istruzione e Formazione Professionale nel sistema duale da avviarsi nell'anno scolastico 2025/26

Allegato alla scheda azione "Caratteristiche vincolanti"

Vincoli di progettazione

ALLIEVI

1. I vincoli per la formazione della classe e, quindi, per l'attivazione del percorso fatta salva la possibilità di procedere in sede di realizzazione ad un aumento del numero massimo, come riportato nei successivi vincoli di attuazione, sono i seguenti:

	Classi miste con due profili/indirizzi	Classi singole
N. minimo	15	12
N. massimo	22	18

Con riferimento ai percorsi misti, caratterizzati da due indirizzi, l'organismo di formazione deve evidenziare, nel formulario e secondo le modalità previste all'art. 12 dell'Avviso, la disponibilità ad attivare due classi del percorso in caso di iscrizioni pari ad almeno 24 allievi.

Per tutti i percorsi, l'organismo di formazione è in ogni caso tenuto a dettagliare nel progetto le modalità con le quali verrà effettuata la selezione dei partecipanti, nel caso in cui le domande di ammissione fossero superiori ai limiti consentiti. I criteri di selezione, anche sulla base di quanto previsto a livello nazionale, dovranno essere esplicitati alle famiglie e dovranno ispirarsi al principio di ragionevolezza (ad esempio età dei giovani, dando priorità a quanti non abbiano compiuto i 16 anni di età alla data del 31 dicembre dell'anno in cui ha inizio il percorso triennale, vicinanza della residenza/domicilio rispetto alla sede del corso, situazione della famiglia, ...), non potendosi in ogni caso essere basati sulla data di invio dell'iscrizione.

2. Gli allievi da considerare quali "previsti" ai fini della presentazione dei progetti sono gli allievi massimi ammissibili per tipologia di classe.

MONTE ORE E ARTICOLAZIONE

1. Il monte ore complessivo per ciascun profilo deve essere pari a 4.000 ore (sono escluse le ore per la partecipazione all'esame di diploma professionale da realizzarsi dopo la fine del corso): si richiede la presentazione di una proposta di articolazione complessiva dell'intero monte ore, con specifiche relative alle singole annualità da inserirsi in appositi quadri attività/corsi.

2. In considerazione del fatto che:

- le iniziative vengono attuate in relazione alla sperimentazione regionale in materia di IeFP di cui alla DGR 8/2016,
- i percorsi di cui trattasi sono inseriti nel sistema duale di cui alle *Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in modalità duale* specificatamente adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 139 del 2 agosto 2022

il quadro orario dovrà essere articolato secondo i vincoli sotto riportati:

	Competenze di base (ore)	Competenze tecnico professionali (ore)	Totale (ore)
Vincolo nel quadriennio	Min 950 max 1.000	Minimo 3.000 e massimo 3.050 ore	4.000
Vincolo per singola annualità	Min. 200 fino al 3° anno Min. 150 nel 4° anno	<p>Obbligo di previsione di un monte ore obbligatorio di alternanza, variabile a seconda dell'annualità di percorso ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1° anno: tra il 15 e il 25% del monte ore • Annualità successive: tra il 30% e il 50% del monte ore, di cui al massimo il 20% può essere svolto in alternanza simulata e almeno l'80% in alternanza rafforzata <p>Per quanto riguarda gli eventuali allievi inseriti nel percorso con contratto di apprendistato di 1° livello, il monte ore deve essere riarticolato nel rispetto delle percentuali di formazione esterna definite ai sensi e per gli effetti del d.lgs 81/2015.</p>	Min. 990

3. Con riferimento alle competenze di base, le attività devono:

- a. essere progettate a partire da quanto normato a livello nazionale nell'ambito dell'Accordo Stato Regioni del 1° agosto 2019 (Repertorio atti n. 155/CSR) e recepito dalla Regione nelle Linee guida per l'attuazione dei percorsi di quarto anno, con l'integrazione della lingua francese con riferimento a quanto previsto dall'art. 39 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta;
- b. essere programmate in stretta connessione con le competenze tecniche;

- c. comprendere, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera c) del D.lgs 226/2005, attività relative all'Insegnamento della Religione Cattolica (DPR 20/08/2012, n. 176), attività didattiche alternative alla religione e attività relative alle scienze motorie e sportive.
4. Per quanto attiene invece alle competenze tecnico professionali, il riferimento per le attività di progettazione, erogazione e certificazione è rappresentato dai profili professionali inseriti nell'apposito Repertorio regionale con provvedimenti dirigenziali nn. 3654/2022 e 6264/2022 e correlati alle corrispondenti figure professionali di cui al Repertorio nazionale approvato con Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 1° agosto 2019 (Repertorio atto n. 155/CSR).
5. Le attività di alternanza, con particolare riferimento al sistema duale, rappresentano un contesto di apprendimento complementare a quello dell'aula e del laboratorio e non hanno esclusivamente lo scopo di finalizzare specifici apprendimenti già affrontati nell'ambito delle attività teoriche e di laboratorio: anche in ragione del monte ore ad esse attribuito e delle modalità con le quali possono essere realizzate, tali attività saranno l'occasione per acquisire in maniera completa nuove competenze e pertanto particolare attenzione andrà riservata alla loro progettazione. Il soggetto proponente, nella proposta progettuale, dovrà:
 - a. Specificare le competenze che si intendono parzialmente o totalmente formare attraverso questa modalità formativa, precisando pertanto come il monte ore attribuito a tale segmento formativo va ad intaccare il monte ore destinato alle competenze di base o alle tecnico-professionali;
 - b. Indicare le modalità attuative scelte, secondo quanto precisato al comma successivo;
 - c. Descrivere le strategie e le azioni che verranno messe in atto nella progettazione e nel monitoraggio dell'alternanza (scelta delle aziende, accompagnamento dei tutor aziendali, monitoraggio e valutazione delle esperienze, valutazione degli apprendimenti,...), anche con riferimento all'attivazione dei contratti di apprendistato;
 - d. Inserire, nella compilazione del formulario SISREG2014, per ciascuna delle modalità attuative scelte tra quelle previste al successivo comma 6, un modulo denominato "Alternanza - (indicare la modalità attuativa di pertinenza)": la somma delle durate di tali moduli deve giustificare le ore previste complessivamente per l'alternanza dell'annualità considerata e rispettare i vincoli previsti per la realizzazione delle attività di stage.
6. Le attività di alternanza, fatto salvo quanto previsto per gli allievi apprendisti nel successivo paragrafo dedicato, possono essere realizzate, nel rispetto dei vincoli definiti al precedente comma 2, secondo le seguenti modalità:
 - **Alternanza simulata:** percorsi di apprendimento e/o orientamento in assetto esperienziale simulato presso l'istituzione formativa (ad esempio impresa formativa simulata, compiti di realtà...) o nell'ambito di visite in contesti produttivi aziendali. Tale

modalità è attivata nel primo anno di corso per attestare l'intero monte ore destinato all'alternanza e può essere utilizzata nelle successive annualità nella misura massima del 20% del monte ore complessivo destinato all'alternanza, quale prezioso supporto didattico per le tematiche trasversali di grande importanza per il duale, quali la formazione e cultura della sicurezza sul lavoro, la responsabilità sociale di impresa e le competenze di imprenditorialità;

- **Alternanza rafforzata:** percorsi di apprendimento in assetto esperienziale in impresa: nell'ambito di questa modalità ai periodi di stage (tirocinio curricolare) deve essere riservato un monte ore minimo pari a 200 ore nella seconda annualità e 300 ore nella terza e quarta annualità. Nell'ambito dell'alternanza rafforzata viene ricompresa l'impresa formativa intesa come percorso di apprendimento in assetto esperienziale svolto presso una organizzazione no profit interna o esterna all'istituzione formativa, anche costituita ad hoc, per il coinvolgimento diretto degli allievi nell'erogazione di servizi o produzioni di beni;

7. Per il percorso relativo al settore del benessere, nel caso di classi miste comprendenti 2 distinti profili professionali/indirizzi:

- devono essere esplicitati dettagliatamente gli elementi comuni ai due profili (moduli, attività ecc) e, conseguentemente, esplicitate tutte le parti specifiche;
- è possibile prevedere un primo anno propedeutico ed orientativo, rimandando al secondo anno la scelta del profilo professionale sul quale ogni allievo intende ottenere il diploma.

SEDE DEL PERCORSO PER TECNICO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

La sede prevalente di svolgimento del percorso per "Tecnico degli impianti elettrici" deve essere obbligatoriamente collocata in Comuni della Media o Bassa Valle e afferenti alle Unités des Communes Mont-Cervin, Évançon, Walser o Mont-Rose: possono essere previste attività formative anche in zone diverse da considerarsi solo in quota residuale e collegate ad esperienze particolarmente significative, fatta in ogni caso salva la possibilità di svolgere senza limiti territoriali le attività di stage e visite didattiche coerenti con il percorso.

APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO

1. In relazione al sistema duale, nell'ambito dei percorsi, a partire dalla seconda annualità, possono essere inseriti allievi assunti con contratto di apprendistato di cui all'art. 43 del D.lgs 81/2015 finalizzato all'acquisizione del diploma professionale previsto in esito. Al fine di sostenere tali inserimenti l'Amministrazione regionale potrà prevedere, sulla base di apposite disposizioni che saranno emanate in materia e delle disponibilità di Bilancio, l'attribuzione di contributi ai soggetti coinvolti (organismo di formazione, impresa e apprendista) che esulano dal finanziamento del percorso assegnato in esito al presente Avviso.
2. In ragione di quanto sopra, il beneficiario deve prefigurare nella proposta progettuale le

modalità organizzative che saranno adottate per l'attivazione e la gestione dei contratti di apprendistato, indicando obbligatoriamente almeno i seguenti elementi:

- a. Prefigurazione delle azioni di sensibilizzazione e informazione delle imprese del settore di riferimento, anche sulla base di quanto previsto nell'ambito del Protocollo di collaborazione con le Associazioni di categoria di cui all'art. 9 dell'Avviso;
 - b. Definizione delle modalità di scouting delle imprese e di matching tra imprese e allievi;
 - c. Descrizione delle azioni di personalizzazione dell'offerta formativa che, in conseguenza della progettazione del Piano Formativo Individuale (PFI), comporteranno un'articolazione differenziata del percorso curricolare dell'allievo in termini di monte ore e di attività frequentate presso il beneficiario e in formazione interna presso l'impresa;
 - d. Impostazione delle attività di relazione con le imprese coinvolte (sottoscrizione del Protocollo di cui all'art. 43 comma 6 del D.Lgs 81/2015, stesura del Piano Formativo Individuale di cui all'art. 42 comma 1 del D.Lgs 81/2015, azioni di monitoraggio e raccordo con il tutor aziendale, attività di valutazione degli apprendimenti in impresa,...).
3. L'articolazione del percorso per gli allievi apprendisti è definita dal beneficiario d'intesa con l'azienda e l'apprendista e inserita nell'apposito Piano Formativo Individuale previsto dalla normativa di riferimento come allegato al contratto di lavoro. L'organizzazione didattica si articola in periodi di "formazione interna" e di "formazione esterna" all'impresa, che complessivamente permettono di attestare l'intero monte ore annuale previsto: i due segmenti formativi si integrano, ai fini del raggiungimento in termini di competenze, dei risultati previsti per il conseguimento del diploma professionale. Il monte ore di formazione esterna prevista, così come definito all'art. 5 comma 6 lettera a) del decreto interministeriale 12/10/2015, corrisponde a massimo il 40% del monte ore del primo e del secondo anno e a massimo il 50% del monte ore del terzo e del quarto anno: tali ore potranno fare riferimento alle competenze di base, alle competenze tecnico professionali e alle attività di alternanza, con l'esclusione delle ore di stage previste, che dovranno in ogni caso essere sostituite da attività di formazione interna all'impresa.
4. Con riferimento all'eventuale inserimento di allievi apprendisti nel gruppo classe sarà cura del beneficiario inserire nel progetto specifiche di dettaglio relativamente alle modalità organizzative che complessivamente saranno adottate per l'attivazione e la gestione dei contratti di apprendistato (promozione, scouting delle imprese, matching, accompagnamento nell'inserimento in impresa, progettazione del Piano Formativo individuale e personalizzazione del percorso di formazione esterna, tutoraggio, definizione delle risorse professionali interessate, ...).

ATTIVITÀ DI RECUPERO E MESSA AL LIVELLO

L'organismo di formazione deve indicare e descrivere a progetto le modalità di attivazione delle attività stesse.

ALTRE ATTIVITÀ RICOMPRESSE NEL FINANZIAMENTO

1. In relazione alle procedure di **riconoscimento crediti in itinere**, si considerano ricomprese nel finanziamento complessivo approvato tutte le spese relative alle attività di assistenza individuale utili alla definizione dei crediti stessi.
2. Devono essere previsti ed esplicitati a progetto momenti strutturati di **accertamento e valutazione** periodica degli apprendimenti degli allievi che confluiscono nei momenti collegiali di scrutinio e di ammissione/non ammissione degli allievi a nuova annualità o all'esame conclusivo del percorso. La proposta formulata in sede di presentazione del progetto può essere integrata/modificata in ragione degli esiti delle azioni di sistema legate al tema che potranno essere realizzate dall'Amministrazione regionale nell'ambito della sperimentazione di cui alla DGR 8/2016 o della messa a regime del sistema di leFP.

Vincoli di attuazione

Il rispetto dei seguenti vincoli dovrà essere assicurato nel corso di svolgimento delle operazioni in aggiunta a quanto già indicato nei vincoli di progettazione

ALLIEVI

1. Il numero massimo di allievi previsti può essere elevato, a seguito di comunicazione alla SRAI e previa verifica della sussistenza di condizioni di fattibilità e delle ripercussioni sulla didattica con particolare riferimento alla capienza dei locali, così come definita dal Dispositivo di accreditamento, e dell'adeguatezza strutturale e strumentale dei laboratori.
2. Possono essere inseriti alla prima annualità anche giovani provenienti da scuole secondarie di 2° grado o da altri percorsi di leFP che richiedano il passaggio ai percorsi di cui trattasi o giovani che rientrano nel canale della formazione formale dopo un periodo di interruzione degli studi: tali domande devono essere raccolte dall'organismo di formazione ed eventualmente selezionate applicando gli stessi criteri previsti per i giovani provenienti dalle scuole secondarie di primo grado.
3. L'organismo di formazione deve comunicare entro e non oltre il 15 luglio 2025 le eventuali ulteriori iscrizioni ricevute alla SRAI, affinché questa possa procedere con l'identificazione definitiva delle classi da attivare. In caso di posti residui l'organismo di formazione può in ogni caso accogliere nuove iscrizioni anche successivamente a tale termine.

4. Ulteriori allievi potranno essere inseriti nella classe, anche in corso d'anno e nelle varie annualità del corso, secondo le modalità definite dalle Linee guida regionali di cui alla DGR 466/2019 e smi e dall'art. 5 dell'Avviso.
5. Per i percorsi di cui trattasi non sono ammessi uditori.

ALLIEVI APPRENDISTI

1. Per quanto riguarda la presenza nel gruppo classe di allievi apprendisti, ad integrazione delle ordinarie modalità di gestione, si riportano di seguito alcuni adempimenti aggiuntivi specifici.
2. In relazione al fatto che per gli allievi apprendisti viene steso e allegato al contratto un Piano Formativo Individuale (PFI) che dettaglia le attività di formazione suddivise tra Formazione interna all'impresa e Formazione esterna presso l'organismo di formazione di formazione, il beneficiario è tenuto a:
 - trasmettere all'impresa il calendario di tali attività con congruo anticipo al fine di permettere la pianificazione delle attività formative e delle attività lavorative. Il format di calendario è reso disponibile dalla SRRAI al beneficiario e comprende tra l'altro informazioni circa il monte ore dei singoli segmenti e le competenze da sviluppare nell'ambito delle attività di formazione interna declinate in compiti operativi;
 - per quanto attiene la formazione interna:
 - a) dotare l'apprendista dell'apposito registro individuale, secondo il format messo a disposizione dall'Amministrazione regionale. Tale registro, essendo annoverato tra i registri obbligatori, deve essere vidimato e consegnato da parte della SRRAI. Nella compilazione del registro si dovranno tenere in considerazione i seguenti elementi:
 - i. nel campo "compiti operativi" è sufficiente indicare il codice numerico del compito inserito nel calendario individuale;
 - ii. la presenza in impresa del tutor formativo deve essere rilevata nel registro nell'apposita colonna "Tracciatura delle visite in impresa da parte del tutor formativo". Il tutor dovrà quindi apporre la sua firma nella tabella riepilogativa di deposito delle firme e provvedere, nel corso delle singole visite, a sottoscrivere la riga relativa alla giornata di riferimento, indicando anche la durata della visita (dalle ore...alle ore...) nel caso in cui la riga di riferimento sia dedicata anche ad altre attività;
 - b) al fine di dare evidenza delle attività svolte, inserire in SISPREG2014, nel quadro corso relativo alle attività comuni, i dettagli circa la formazione interna, all'interno della sezione "Stage" in considerazione del fatto che le attività di formazione interna sono in ogni caso sostitutive almeno delle attività di stage svolte dagli allievi non apprendisti, devono essere registrate nella sezione "Stage". A tale scopo si precisa

che la compilazione dei campi del documento deve tenere conto delle seguenti indicazioni:

- “Azienda ospitante”: indicare la denominazione e i dati dell’azienda che ha proceduto all’assunzione;
 - “Periodo di svolgimento”: inserire la durata complessiva del contratto (dal 1° giorno di inserimento aziendale al termine previsto, a prescindere dal periodo effettivo di svolgimento della formazione interna);
 - “Orario di svolgimento”: indicare l’orario lavorativo come da contratto o in alternativa un orario indicativo. Con riferimento alle modifiche dell’orario indicativo inserito a sistema, risulta necessario comunicare tramite PEC alla SRRAI (all’indirizzo politiche_lavoro@pec.regione.vda.it) e alla Struttura Controllo progetti europei e statali (affari_europei@pec.regione.vda.it), in qualità di Struttura competente in tema di controlli di 1° livello, la riformulazione dell’orario a seguito di modifiche significative e definitive del calendario preventivo (es. diversa attribuzione di monte ore tra formazione interna e esterna o diversa articolazione della presenza giornaliera dell’apprendista in impresa), senza invece procedere con alcuna comunicazione in caso di modifiche occasionali;
 - “Convenzione di stage”: inserire come allegato la scansione del PFI;
 - “Altri allegati”: allegare la scansione del contratto di lavoro e del calendario preventivo elaborato;
 - Nella sezione “Riepilogo stage”, una volta concluso il percorso (o successivamente alla cessazione se in data antecedente), potrà essere allegata la scansione del registro individuale utilizzato per la formazione interna;
- per quanto riguarda la formazione esterna, inserire come ordinariamente previsto la presenza/assenza dell’allievo apprendista sul registro di aula della classe o del sottogruppo di indirizzo, al fine di tenere traccia delle attività che secondo la programmazione individuale del calendario prevede la partecipazione dell’apprendista;
 - prevedere l’indicazione nel registro di aula della dicitura “NON PREVISTO” in luogo della firma dell’allievo apprendista laddove l’attività svolta non debba essere frequentata da quest’ultimo perché sostituita con formazione interna all’impresa.
3. Nel caso di cessazione/interruzione del contratto di apprendistato e di prosecuzione del percorso da parte dell’allievo, le attività lavorative svolte (al netto di quanto attestato come ore di formazione interna ed esterna nell’ambito del contratto di apprendistato) possono essere oggetto di riconoscimento crediti in itinere.

CALENDARIO E SEDE DEI CORSI

1. La calendarizzazione delle attività formative con gli allievi deve essere distribuita, in coerenza con il calendario stabilito dalla Sovrintendenza agli Studi per l'anno scolastico di riferimento, tra il mese di settembre dell'anno n ed il mese di giugno dell'anno n+1, potendo in ogni caso prevedere attività di stage o di sostegno/recupero da svolgersi nei mesi di luglio e agosto.
2. Possono essere previsti periodi di sospensione dell'attività didattica in corso d'anno che devono in linea generale essere coerenti con quanto stabilito dalla Sovrintendenza agli Studi per le Scuole.
3. La conclusione delle attività deve avvenire entro la fine del mese di settembre 2028. La SRRAI si riserva di modificare le tempistiche di conclusione delle attività con apposito atto motivato.
4. La sede del corso può essere variata previa comunicazione alla SRRAI e alle famiglie degli allievi con un preavviso di almeno 1 mese, fatto salvo l'obbligo di mantenere nella zona della Media o Bassa Valle la sede del corso per Tecnico degli impianti elettrici.

ATTIVITÀ FORMATIVA SVOLTA AL DI FUORI DELLE SEDI DI CORSO

In caso di attività formativa, diversa dallo stage, svolta al di fuori delle sedi previste per la realizzazione del percorso (es. viaggi di istruzione, visite didattiche o aziendali, attività formative outdoor,...) dovrà essere assicurata la presenza, insieme al gruppo classe o al sottogruppo, di almeno un docente del percorso: il calcolo della sovvenzione avverrà sulla base del numero di ore corrispondenti alla durata dell'attività stessa, così come attestato sul registro.

AREA DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)

1. La gestione delle attività specifiche e dei supporti previsti per allievi afferenti all'area dei bisogni educativi speciali (BES) deve essere conforme alla normativa nazionale e regionale in materia, con particolare riferimento a:
 - i. il protocollo d'intesa tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e l'azienda USL della Valle d'Aosta, sulla prassi di collaborazione per i casi di disabilità, le situazioni di disagio evolutivo e i disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, ad oggi approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 976, in data 4 settembre 2023. Tale protocollo, fondamentale per la gestione di tutti i casi di BES, ha durata triennale e cesserà i propri effetti il 31 agosto 2026: il beneficiario sarà comunque tenuto ad uniformarsi a quanto stabilito dall'Amministrazione regionale successivamente a tale data e per tutto il periodo di realizzazione delle operazioni del presente Avviso,
 - ii. D.lgs 13 aprile 2017, n. 66 recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107",

- iii. Decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020, recante “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”,
 - iv. deliberazione della Giunta regionale n. 1057 del 27 agosto 2021, concernente l’adozione del modello regionale del Piano educativo individualizzato, in attuazione del decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020, in modalità digitale attraverso l’utilizzo della piattaforma “Sistema ITC Minori”, che i beneficiari saranno tenuti ad utilizzare.
2. Con riferimento agli allievi in situazione di disabilità di cui alla Legge 104/92, nell’ambito di ciascuna classe è possibile ordinariamente l’inserimento di un allievo. L’organismo di formazione comunica preventivamente all’avvio del corso/annualità di riferimento alla SRRAI l’eventuale inserimento di un numero di allievi in situazione di disabilità superiore a uno, adottando tutte le accortezze necessarie per garantire che la presenza di più allievi disabili non pregiudichi il buon funzionamento e l’efficace realizzazione del percorso per l’intero gruppo classe e avendo in ogni caso cura di informarne l’équipe socio-sanitaria di riferimento del singolo caso.
 3. La comunicazione di inserimento degli allievi disabili deve essere inviata alla SRRAI entro il 30 luglio precedente l’inizio dell’anno scolastico in questione, salvo casistiche particolari da concordare con la SRRAI stessa.
 4. Agli allievi in situazione di disabilità devono essere garantiti gli stessi supporti messi in atto nell’ambito del sistema scolastico: sia il personale che le eventuali altre misure di supporto sono a carico dell’organismo di formazione e le spese relative, in coerenza con quanto definito a seguito dell’elaborazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Ai fini della copertura delle spese di personale, la SRRAI procede all’eventuale aumento del finanziamento concesso relativamente alle singole annualità laddove quanto stanziato in sede di approvazione della proposta formativa non risultasse sufficiente.

PERSONALE DOCENTE E NON

1. La realizzazione delle attività di docenza deve essere affidata a personale in possesso delle caratteristiche definite nell’ambito dell’accreditamento IeFP.
2. Per quanto riguarda le competenze di base l’organismo di formazione deve procedere ad emettere un avviso pubblico per il reperimento di tali risorse e stilare graduatorie per la chiamata dei docenti stessi, fatta salva la possibilità di incaricare personale già dipendente dell’organismo di formazione in possesso dei requisiti previsti.

3. Per quanto riguarda il personale docente relativamente all'insegnamento della religione cattolica, l'organismo di formazione deve rivolgersi all'Ufficio Scuola della Diocesi di Aosta che provvederà ad individuare il/i docente/i che devono poi essere contrattualizzati dall'organismo di formazione.
4. Con riferimento al personale docente a cui affidare le attività alternative alla religione cattolica, in analogia a quanto previsto nelle istituzioni scolastiche, tali ore devono essere attribuite:
 - A. prioritariamente a docenti dei saperi di base già in servizio presso il beneficiario a valere sui percorsi di leFP, a completamento o in aggiunta al proprio monte ore;
 - B. in subordine a personale del beneficiario incaricato di attività di coordinamento e/o tutoraggio sui percorsi di leFP
 - C. in via del tutto residuale, a personale supplente appositamente assunto.Sarà in ogni caso cura del beneficiario:
 - laddove possibile, nel caso di utilizzo di personale già in servizio, scegliere docenti assegnati a classi diverse da quelle in cui siano inseriti gli allievi che dovranno frequentare le attività alternative;
 - garantire il possesso da parte dei docenti incaricati di competenze utili ad un proficuo svolgimento delle attività previste in termini di coerenza delle esperienze professionali/titoli con il contenuto affrontato ovvero in termini di competenze metodologiche e pedagogiche. In questo secondo caso il docente individuato potrà essere affiancato, per le attività più tecniche, da esperti di volta in volta individuati che intervengono in qualità di testimoni.
5. Per quanto riguarda le attività di alternanza che vengano svolte con finalità orientative e di accompagnamento al percorso, i requisiti professionali necessari per lo svolgimento di questo tipo di attività afferiscono a competenze in ambito orientativo e metodologico e tali attività possono pertanto essere svolte anche da soggetti già incaricati dal beneficiario (personale interno o esterno) di svolgere attività di coordinamento e/o tutoraggio.
6. È ammessa la prestazione di codocenti in relazione ad esigenze adeguatamente giustificate e dimostrabili, pur non trovando applicazione, per la specificità dei percorsi e le fragilità proprie dei destinatari, la disciplina specifica dettagliata nelle Direttive regionali (Voce analitica di costo B.2.1 – Docenza di cui all'art. 100): la codocenza potrà quindi superare il 25% delle ore di corso ed essere attivata laddove necessario in corso di realizzazione, senza in ogni caso dar luogo al riconoscimento di ulteriori quote di sovvenzione.
7. Con riferimento all'eventuale individuazione del personale di sostegno necessario ad assicurare un efficace inserimento degli allievi con disabilità all'interno del gruppo classe, il beneficiario può utilizzare personale interno in possesso di adeguate competenze ovvero procedere, in analogia a quanto previsto al precedente comma 2, emettendo, una volta identificati i

fabbisogni effettivi in relazione alla presenza di allievi disabili nel gruppo classe, un avviso pubblico e predisponendo quindi una graduatoria per la chiamata di docenti ed operatori.

8. Deve essere assicurato che le risorse professionali incaricate dello svolgimento delle funzioni di coordinamento del corso, da individuare tra le risorse indicate in fase di accreditamento IeFP, abbiano un contratto di durata almeno pari a quella del corso stesso e siano assegnati a tale funzione per tutto il periodo: la variazione del personale dedicato a tale funzione è consentita solo nel caso in cui il personale sostitutivo sia in possesso degli stessi requisiti richiesti e deve essere comunicata preventivamente alla SRRAI.
9. I titolari di cariche sociali del soggetto beneficiario possono ricoprire incarichi nell'ambito della realizzazione del progetto, secondo quanto previsto all'art. 13 delle Direttive regionali.

ESAMI FINALI

1. L'organizzazione e gestione degli esami finali per il conseguimento del diploma professionale sono a carico dell'organismo di formazione ed il rimborso delle relative spese deve essere previsto nel piano finanziario del progetto: il rimborso sarà erogato ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni in materia di riconoscimento delle spese relative di cui al PD 3419/2022. Gli esami devono essere realizzati conformemente alla disciplina vigente al momento di conclusione del percorso formativo di cui trattasi.
2. Rimangono a carico dell'organismo di formazione la predisposizione e la stampa delle attestazioni/certificazioni finali, da consegnare al competente ufficio del Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione per la registrazione.
3. Al fine di contrastare la dispersione formativa e promuovere l'acquisizione di un titolo spendibile nel mercato del lavoro, sarà possibile sostenere l'esame di qualifica professionale di III° livello EQF per quanti intendano, al termine del terzo anno, abbandonare il percorso: l'Amministrazione regionale con specifica deliberazione adotterà disposizioni specifiche per disciplinare tale casistica.

TUTORAGGIO

1. L'organismo di formazione deve assicurare un numero minimo di ore di tutoraggio pari ad almeno il 60% del monte ore annuale al netto delle ore di stage eventualmente previste nell'anno.
2. Le attività di tutoraggio di cui al comma precedente possono essere distribuite dall'organismo di formazione a seconda delle esigenze tra tutoraggio di aula, tutoraggio tecnico di laboratorio, tutoraggio destinato agli allievi apprendisti, tutoraggio di stage, o attività di back end: le attività di tutoraggio comprendono infatti sia le attività svolte in aula, laboratorio e/o in affiancamento

al soggetto, che le ore svolte dal tutor per la preparazione e rielaborazione di materiali, il contatto con docenti e tutor aziendali, la rielaborazione dell'esperienza con l'allievo, ecc....

3. Non sono da ricomprendere nel conteggio di cui ai precedenti commi:
 - a. le ore di attività del tutor di credito;
 - b. le ore di attività del tutor di stage già esposte ai fini della remunerazione delle UCS di stage;
 - c. le ore di attività del tutor nell'ambito di contratti di apprendistato, laddove esposte per la remunerazione dei contributi specifici previsti dalla DGR 740/2022.
4. Le attività svolte in presenza degli allievi dovranno essere almeno pari al 40% del totale complessivo delle attività attestate dai tutor.
5. Al fine di promuovere un efficace accompagnamento del gruppo classe e permettere di intervenire immediatamente in casi di difficoltà di apprendimento, non si applica ai progetti di cui trattasi il vincolo delle Direttive regionali in ordine alla percentuale massima dell'80% per le attività di tutoraggio di aula sul monte ore totale del corso.

PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Con riferimento al protocollo di collaborazione con le associazioni di categoria:

- dovrà essere previsto almeno un incontro annuale svolto con il coinvolgimento anche della SRRAI;
- la struttura delle attività in esso previste dovrà essere mantenuta in fase di realizzazione da parte dell'ente di formazione, fatta salva l'eventuale indisponibilità o non rispetto della stessa da parte dei rappresentanti delle Associazioni coinvolte. È eventualmente possibile apportare modifiche al protocollo in fase di realizzazione; tali modifiche devono essere comunicate alla SRRAI.

AZIONI DI SISTEMA

L'organismo di formazione è tenuto alla partecipazione alle azioni di sistema messe in campo dalla SRRAI nell'ambito del sistema regionale di leFP.

Programma: Programma regionale Fondo sociale europeo plus 2021/27 (FSE+)
Codice: FSE.44406.24AO.1
Struttura Responsabile: FSE-DIP Politiche del lavoro e della formazione (FORMAZIONE)
Referente: DI VITO MICHELA
Autorità di gestione: FSE-STR. Programmazione FSE e gest. prog. cof. istruzione
Referente Autorità di gestione: TIMPANO SARA
Stato: Validata

Soggetti

Ruolo	Soggetto	Note	Data inizio	Data fine
Programmatore (soggetto cui compete la decisione di finanziare il progetto)	RAVA - Dipartimento politiche del lavoro e della formazione (INIZIALE)			
Controllore di primo livello	RAVA - Controllo progetti europei e statali			
Responsabile del Controllo di 1° livello	RAVA - Controllo progetti europei e statali			
Struttura Responsabile Attuazione Intervento (SRRAI)	RAVA - Dipartimento politiche del lavoro e della formazione (INIZIALE)			

Elementi di programmazione

Obiettivo di policy	Obiettivo di policy 4 - Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali
Priorità	4. PRIORITA' OCCUPAZIONALE GIOVANILE
Obiettivo specifico	ESO4.6 f) Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità
Denominazione Azione:	Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) da avviarsi nell'anno scolastico 2025/26 e realizzati nel sistema duale da organismi di formazione accreditati
Sintesi Azione:	Nell'ambito del percorso di revisione del sistema di IeFP regionale avviato con l'approvazione della DGR 8/2016, l'Amministrazione intende finanziare due percorsi sperimentali triennali di IeFP gestiti da organismi di formazione accreditati e riferiti ai seguenti profili professionali del Repertorio regionale di: <ul style="list-style-type: none"> • 1 percorso triennale per Operatore dei servizi di sala e bar e Operatore dei servizi e delle produzioni di cucina. • 1 percorso triennale per Operatore alle lavorazioni di carrozzeria e Operatore meccatronico delle autoriparazioni
Costo complessivo previsto:	1.236.000,00

Dotazione finanziaria pubblica:

Anno	Costi ammessi a Programma					Altre fonti di finanziamento					Totale dotazione annuale
	UE	Stato	Regione	Altro pubblico	Totale costo ammesso	Risorse aggiuntive statali	Risorse aggiuntive regionali	Altre risorse regionali	Altre risorse pubbliche	Totale Altre fonti	
2025	147.200,00	154.560,00	66.240,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00
2026	158.400,00	166.320,00	71.280,00	0,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00
2027	157.120,00	164.976,00	70.704,00	0,00	392.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.800,00
2028	31.680,00	33.264,00	14.256,00	0,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00
Totale	494.400,00	519.120,00	222.480,00	0,00	1.236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236.000,00

Descrizione programmazione

Identificazione e caratteristiche del contesto territoriale settoriale e principali problematiche che vengono affrontate attraverso l'azione

L'identificazione delle figure professionali su cui centrare le proposte formative è stata effettuata sulla base di quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 1° agosto 2019, nella logica di non duplicare una pari offerta presente tra i percorsi del canale dell'istruzione, al fine di garantire da una parte la più ampia scelta possibile ai giovani in uscita dalla scuola secondaria di primo grado e dall'altra la copertura di fabbisogni professionali, anche specifici, del mercato del lavoro valdostano.

Il contesto regionale è caratterizzato da un tasso di dispersione scolastica tra i più elevati d'Italia: la problematica ha molteplici cause tra le quali sicuramente bisogna annoverare quella derivante dalla mancanza, fino all'avvio

della sperimentazione di cui alla DGR 8/2016, di un'offerta di istruzione e formazione professionale (leFP) che consenta di rispondere alle caratteristiche di quei giovani che presentano maggiore attitudine per un apprendimento di tipo esperienziale e che sono maggiormente orientati verso una preparazione che consenta loro un più rapido inserimento lavorativo. Le iniziative inoltre sono attivate nel sistema duale al fine di promuovere l'acquisizione da parte dei giovani di competenze direttamente spendibili sul mercato del lavoro in una logica di stretta connessione con le imprese del territorio che soprattutto tramite lo strumento dell'apprendistato di 1° livello possono fidelizzare i giovani.

Obiettivo dell'Azione:

L'azione è tesa a prevenire la dispersione scolastica, definendo un sistema di offerta che consenta al maggior numero possibile di giovani di trovare un contesto di apprendimento rispondente ai propri bisogni e aspettative e mettendo a disposizione dei giovani in difficoltà e delle famiglie specifici strumenti e misure di supporto per favorire il successo scolastico e formativo.

Descrizione dell'Azione:

I percorsi triennali di cui trattasi sono centrati sui seguenti profili professionali:
1- Operatore dei servizi di sala e bar e Operatore dei servizi e delle produzioni di cucina (corso misto a valere sulla figura professionale del Repertorio nazionale di Operatore alla ristorazione - 2 indirizzi: Preparazione degli alimenti e allestimento piatti e Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande);
2- Operatore alle lavorazioni di carrozzeria e Operatore meccatronico delle autoriparazioni (corso misto a valere sulla figura professionale del Repertorio nazionale di Operatore alla riparazione dei veicoli a motore - 2 indirizzi: Manutenzione e riparazioni della carrozzeria e Manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici e elettromeccanici).
I corsi, in caso di attivazione delle relative classi, devono essere attivati nell'anno scolastico 2025/26 e svolgersi in coerenza con il calendario scolastico.
L'avvio dell'attività è previsto nel corso del mese di settembre 2025, in deroga a quanto previsto dall'art. 62 delle Direttive, in relazione al fatto che i percorsi formativi di cui trattasi, appartenendo al secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione professionale, seguono il calendario scolastico annuale ordinariamente previsto e si sviluppano tra il mese di settembre e il mese di giugno dell'anno successivo.
I corsi sono articolati in base a quanto previsto dalle Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in modalità duale specificatamente adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n.139 del 2 agosto 2022.
L'organismo di formazione raccoglie le iscrizioni definitive a seguito degli scrutini di giugno 2025, in modo da ammettere ai corsi anche persone già iscritte presso altre Istituzioni di scuola secondaria di 2° grado e sulla base dei dati trasmessi la SRRAI conferma l'offerta entro luglio 2025.

Complementarità e sinergie

Quadro strategico regionale di sviluppo sostenibile 2030:

Gli interventi candidati sulla presente scheda azione sono finanziati in coerenza con quanto previsto nella Strategia di sviluppo sostenibile della Valle d'Aosta 2030 integrata con il QSRSS, con particolare riferimento all'obiettivo prioritario una Valle d'Aosta più sociale.

PNRR e altri Programmi e progetti a cofinanziamento europeo e statale:

NO

Principi orizzontali

Contributo dell'Azione agli obiettivi dello sviluppo sostenibile (Agenda 2030 ONU):

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile	Tipo
Istruzione di qualità	Prevalente
Lavoro dignitoso e crescita economica	Secondario
Parità di genere	Secondario

Promozione della sostenibilità ambientale:

Sì

Al fine promuovere la sensibilizzazione dei giovani alle tematiche ambientali, in linea con i principi della transizione ecologica oggetto di forti investimenti in Italia, Europa e nel mondo, e in coerenza con la competenza di cittadinanza obbligatoria nell'articolazione dei percorsi di leFP, i progetti devono esplicitare le attività messe in campo per il rispetto del principio di "Promozione della sostenibilità ambientale". Nell'ambito della selezione delle operazioni, sono assegnati fino a 5 punti in relazione alla descrizione delle attività didattiche e delle soluzioni organizzativo-gestionali previste in materia ambientale.

Rispetto del principio del DNSH:

Assolto a livello di Programma

Garanzia della parità fra uomini e donne e promozione dell'integrazione di genere e dell'integrazione della prospettiva di genere (gender mainstreaming): Sì
Al fine di promuovere la consapevolezza dei giovani sulle tematiche connesse alle pari opportunità tra uomo e donna e alla parità di genere, i progetti devono prevedere attività direttamente attinenti al tema: nell'ambito della selezione delle operazioni, è prevista l'attribuzione di un punteggio massimo pari a 5 punti tesa a valorizzare modalità innovative di realizzazione di attività a favore delle classi.

Misure di prevenzione di qualsiasi discriminazione (genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale) con particolare attenzione all'accessibilità delle persone con disabilità: Sì
Il rispetto del principio di non discriminazione è assicurato all'interno dei progetti sotto una duplice veste:
1- Al fine di favorire una reale integrazione all'interno del singolo gruppo classe dei giovani caratterizzati da particolari fragilità e portatori di Bisogni Educativi Speciali (BES), il beneficiario deve evidenziare le procedure e le tipologie di azioni che, sulla base delle disposizioni nazionali e regionali in materia, prevede di attivare per farsi carico delle problematiche di volta in volta evidenziate. A tal proposito è prevista, nell'ambito della selezione delle operazioni, l'attribuzione di massimo 2 punti in relazione alla qualità ed all'articolazione di tali progetti.
2- Al fine di favorire nei giovani l'assunzione di atteggiamenti non discriminatori, il beneficiario può prevedere attività didattiche specifiche attinenti al tema, che sono valorizzate nell'ambito della selezione delle operazioni con un punteggio massimo di 3 punti

Criteria di premialità aggiuntiva

Criteria premiali volti a valorizzare quei progetti in grado di contribuire al conseguimento dei principi orizzontali e dei principi di programmazione regionale

a) Qualità ed efficacia di eventuali specifiche attività previste e tese a contribuire alla riduzione del fallimento formativo (fino a 10 punti)
b) Incisività ed efficacia di eventuali azioni previste che coinvolgano i partecipanti in attività didattiche innovative, sia sotto il profilo degli strumenti utilizzati che delle metodologie adottate (fino a 10 punti).

Requisiti programmazione

Numero massimo di progetti ammessi a finanziamento: 2

Tipologia destinatari:
Tipologia generale: Cittadini

Caratteristiche destinatari: I percorsi sono rivolti a giovani in uscita dalla scuola secondaria di primo grado ovvero a studenti, prioritariamente minorenni, già inseriti in percorsi di istruzione secondaria superiore o percorsi di leFP nell'ambito di trasferimenti/passaggi. In forma residuale e a completamento dei posti disponibili, possono essere inseriti giovani che vogliono rientrare nel sistema formale di Istruzione e formazione professionale dopo un periodo di interruzione degli studi.

Destinatari selezionati: 11 - Giovani

I destinatari sono tutti obbligatori: SI

Soggetti ammessi alla presentazione progetti:
ATI/ATS costituenti
ATI/ATS già costituite
Organismi di formazione accreditati
Organismi di formazione in fase di accreditamento

Condizioni di ammissibilità: 2 - Sono considerati ammissibili a presentare progetti i soggetti indicati nell'Avviso

Accreditamento: Formazione per la realizzazione di percorsi di leFP

Dati per IGRUE

Tipo aiuto (TC06): Z - Intervento che non costituisce aiuto di stato

Localizzazione geografica (TC16): Tutti i comuni valdostani

Elementi progettazione

Valore massimo del contributo pubblico del singolo progetto:

Note: Per ogni annualità di percorso è prevista la remunerazione sulla base dei massimali di seguito indicati, comprensivi delle attività di recupero:
- max 230.000,00 € per le classi prime
- max 190.000,00 € per gli anni formativi successivi.
Esclusivamente per l'ultimo anno di corso è prevista in aggiunta la remunerazione dell'esame finale per un massimo di 4.000,00 € per ogni indirizzo/profilo professionale di riferimento.

Progettazione FSE

Vincoli di progettazione/attuazione (elementi verificabili già in sede di valutazione dell'offerta):

Si veda a tal proposito l'allegato "Caratteristiche vincolanti".

Oltre agli elementi indicati nei vincoli di progettazione/attuazione in sede di svolgimento dell'operazione dovranno essere rispettati i seguenti vincoli (elementi verificabili solo in fase di gestione):

Si veda a tal proposito l'allegato "Caratteristiche vincolanti".

Esercizio dei crediti formativi:

SI

Standard professionale di riferimento:

- Operatore dei servizi di sala e bar (correlato alla figura professionale di Operatore alla ristorazione - Indirizzo: Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande);
- Operatore dei servizi e delle produzioni di cucina (correlato alla figura professionale di Operatore alla ristorazione - Indirizzo: Preparazione degli alimenti e allestimento piatti);
- Operatore alle lavorazioni di carrozzeria (correlato alla figura professionale di Operatore alla riparazione dei veicoli a motore - Indirizzo: Manutenzione e riparazione della carrozzeria + indirizzo opzionale: Riparazione e sostituzione di pneumatici);
- Operatore meccatronico delle autoriparazioni (correlato alla figura professionale di Operatore alla riparazione dei veicoli a motore - Indirizzo: Manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici e elettromeccanici + indirizzo opzionale: Riparazione e sostituzione di pneumatici)

Attestato finale (TC20):

04 - Qualifica e diploma professionale (IeFP)

Voci di spesa ammissibili

Natura	Descrizione Voce di spesa	Modalità rendicontativa	Totale per attività			Totale per progetto			Forfetiz. costi indiretti
			Costo unitario	Costo unitario	Importo totale	Costo unitario	Costo unitario	Importo totale	
B.2	B.2.23 - Docenza esperta	UCS - COSTI UNITARI	153,60	153,60					
B.2	B.2.24 - Docenza	UCS - COSTI UNITARI	122,90	122,90					
B.2	B.2.25 - Tutoraggio/stage	UCS - COSTI UNITARI	76,80	76,80					
B.2	B.2.26 - ora/allievo	UCS - COSTI UNITARI	0,84	0,84					
B.2	B.2.28 - Percorsi individuali o individualizzati	UCS - COSTI UNITARI	42,00	42,00					
B.2	B.2.6 - Esami	VOCE SPESA - COSTI REALI			4.000,00				

Forfetizzazione costi: NO

Cofinanziamento extra: NO

Dati fisici

TC39 Indicatori di Output Comuni nazionali/Comunitari

Descrizione indicatore	Codice	Unità misura	Fonte dati	Valore atteso
Numero totale di partecipanti (EECO01)	EECO01	Persone	UE	
Disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo (EECO02)	EECO02	Persone	UE	
Disoccupati di lungo periodo (EECO03)	EECO03	Persone	UE	
Inattivi (EECO04)	EECO04	Persone	UE	
Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi (EECO05)	EECO05	Persone	UE	
Minori di età inferiore a 18 anni (EECO06)	EECO06	Persone	UE	
Giovani di età compresa tra 18 e 29 anni (EECO07)	EECO07	Persone	UE	
Partecipanti di età pari o superiore a 55 anni (EECO08)	EECO08	Persone	UE	

Partecipanti titolari di un diploma di istruzione secondaria inferiore o più basso (EECO09)	EECO09	Persone	UE	
Partecipanti titolari di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma di istruzione post secondaria (EECO10)	EECO10	Persone	UE	
Partecipanti titolari di un diploma di istruzione terziaria (EECO11)	EECO11	Persone	UE	
Partecipanti con disabilità (EECO12)	EECO12	Persone	UE	
Cittadini di Paesi Terzi (EECO13)	EECO13	Persone	UE	
Partecipanti di origine straniera (EECO14)	EECO14	Persone	UE	
Minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom) (EECO15)	EECO15	Persone	UE	
Senzatetto o persone colpite da esclusione abitativa (EECO16)	EECO16	Persone	UE	
Partecipanti provenienti da zone rurali (EECO17)	EECO17	Persone	UE	
Numero di pubbliche amministrazioni o di servizi pubblici sostenuti (EECO18)	EECO18	Numero	UE	
Numero di micro, piccole e medie imprese sostenute (EECO19)	EECO19	Imprese	UE	

TC40 Indicatori di Output definiti dal Programma

Descrizione indicatore	Codice	Unità misura	Fonte dati	Valore atteso
Minori e giovani (EECO06+EECO07)	EECO06+EECO07	Persone	UE	40,00

Allegati al formulario

Allegati alla richiesta di finanziamento

Modello	Ordine	Obbligatorio
Dichiarazione legge 68/1999_DPLF	1	NO
Dichiarazione antimafia_DPLF	2	NO
Dichiarazione dati DURC_DPLF	3	NO

Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale nel sistema duale da avviarsi nell'anno scolastico 2025/26

Allegato alla scheda azione **“Caratteristiche vincolanti”**

Vincoli di progettazione

ALLIEVI

1. I vincoli per la formazione delle classi e, quindi, per l'attivazione dei percorsi, fatta salva la possibilità di procedere in sede di realizzazione ad un aumento del numero massimo, come riportato nei successivi vincoli di attuazione, sono i seguenti:

N. minimo	15
N. massimo	22

L'organismo di formazione deve evidenziare, nel formulario e secondo le modalità previste all'art. 12 dell'Avviso, la disponibilità ad attivare due classi dello stesso percorso in caso di iscrizioni pari ad almeno 24 allievi.

L'organismo di formazione è in ogni caso tenuto a dettagliare nel progetto le modalità con le quali verrà effettuata la selezione dei partecipanti, nel caso in cui le domande di ammissione fossero superiori ai limiti consentiti. I criteri di selezione, anche sulla base di quanto previsto a livello nazionale, dovranno essere esplicitati alle famiglie e dovranno ispirarsi al principio di ragionevolezza (ad esempio età dei giovani, dando priorità a quanti non abbiano compiuto i 16 anni di età alla data del 31 dicembre dell'anno in cui ha inizio il percorso triennale, vicinanza della residenze/domicilio rispetto alla sede del corso, situazione della famiglia, ...), non potendosi in ogni caso essere basati sulla data di invio dell'iscrizione.

2. Gli allievi da considerare quali “previsti” ai fini della presentazione dei progetti sono gli allievi massimi ammissibili per tipologia di classe.

MONTE ORE E ARTICOLAZIONE

1. Il monte ore complessivo per ciascun profilo deve essere pari a 3.000 ore (sono escluse le ore per la partecipazione all'esame di qualifica professionale da realizzarsi dopo la fine del corso): si richiede la presentazione di una proposta di articolazione complessiva dell'intero monte ore, con specifiche relative alle singole annualità da inserirsi in appositi quadri attività/corsi.
2. In considerazione del fatto che:

- le iniziative vengono attuate in relazione alla sperimentazione regionale in materia di IeFP di cui alla DGR 8/2016,
 - i percorsi di cui trattasi sono inseriti nel sistema duale di cui alle *Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in modalità duale* specificatamente adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 139 del 2 agosto 2022

il quadro orario dovrà essere articolato secondo i vincoli sotto riportati:

	Competenze di base (ore)	Competenze tecnico professionali (ore)	Totale (ore)
Vincolo nel triennio	800	2.200	3.000
Vincolo per singola annualità	Min. 200	<p>Obbligo di previsione di un monte ore di alternanza, variabile a seconda dell'annualità di percorso ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1° anno: tra il 15 e il 25% del monte ore • Annualità successive: tra il 30% e il 50% del monte ore, di cui al massimo il 20% può essere svolto in alternanza simulata e almeno l'80% in alternanza rafforzata <p>Per quanto riguarda gli eventuali allievi inseriti nel percorso con contratto di apprendistato di 1° livello, il monte ore deve essere riarticolato nel rispetto delle percentuali di formazione esterna definite ai sensi e per gli effetti del d.lgs 81/2015.</p>	Min. 990

3. Con riferimento alle competenze di base, le attività devono:
- a. essere progettate a partire da quanto normato a livello nazionale nell'ambito dell'Accorso Stato Regioni del 1° agosto 2019 (Repertorio atti n. 155/CSR) e recepito dalla Regione nelle Linee guida per l'attuazione dei percorsi triennali, con l'integrazione della lingua francese con riferimento a quanto previsto dall'art. 39 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta;
 - b. essere programmate in stretta connessione con le competenze tecniche;
 - c. comprendere, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera c) del D.lgs 226/2005, attività relative all'insegnamento della Religione Cattolica (DPR 20/08/2012, n. 176), attività didattiche alternative alla religione e attività relative alle scienze motorie e sportive.

4. Per quanto attiene invece alle competenze tecnico professionali, il riferimento per le attività di progettazione, erogazione e certificazione è rappresentato dai profili professionali inseriti nell'apposito Repertorio regionale con provvedimento dirigenziale n. 3654/2022 e, nell'ambito dello stesso atto, correlati alle corrispondenti figure professionali di cui al Repertorio nazionale approvato con Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 1° agosto 2019 (Repertorio atto n. 155/CSR).

5. Le attività di alternanza, con particolare riferimento al sistema duale, rappresentano un contesto di apprendimento complementare a quello dell'aula e del laboratorio e non hanno esclusivamente lo scopo di finalizzare specifici apprendimenti già affrontati nell'ambito delle attività teoriche e di laboratorio: anche in ragione del monte ore ad esse attribuito e delle modalità con le quali possono essere realizzate, tali attività saranno l'occasione per acquisire in maniera completa nuove competenze e pertanto particolare attenzione andrà riservata alla loro progettazione. Il soggetto proponente, nella proposta progettuale, dovrà:
 - a. Specificare le competenze che si intendono parzialmente o totalmente formare attraverso questa modalità formativa, precisando pertanto come il monte ore attribuito a tale segmento formativo va ad intaccare il monte ore destinato alle competenze di base o alle tecnico-professionali;
 - b. Indicare le modalità attuative scelte, secondo quanto precisato al comma successivo;
 - c. Descrivere le strategie e le azioni che verranno messe in atto nella progettazione e nel monitoraggio dell'alternanza (scelta delle aziende, accompagnamento dei tutor aziendali, monitoraggio e valutazione delle esperienze, valutazione degli apprendimenti,...), anche con riferimento all'attivazione dei contratti di apprendistato;
 - d. Inserire, nella compilazione del formulario SISREG2014, per ciascuna delle modalità attuative scelte tra quelle previste al successivo comma 6, un modulo denominato "Alternanza - (indicare la modalità attuativa di pertinenza)": la somma delle durate di tali moduli deve giustificare le ore previste complessivamente per l'alternanza dell'annualità considerata e rispettare i vincoli previsti per la realizzazione delle attività di stage.

6. Le attività di alternanza, fatto salvo quanto previsto per gli allievi apprendisti nel successivo paragrafo dedicato, possono essere realizzate, nel rispetto dei vincoli definiti al precedente comma 2, secondo le seguenti modalità:
 - **Alternanza simulata:** percorsi di apprendimento e/o orientamento in assetto esperienziale simulato presso l'istituzione formativa (ad esempio impresa formativa simulata, compiti di realtà...) o nell'ambito di visite in contesti produttivi aziendali. Tale modalità è attivata nel primo anno di corso per attestare l'intero monte ore destinato all'alternanza e può essere utilizzata nelle successive annualità nella misura massima del 20% del monte ore complessivo destinato all'alternanza, quale prezioso supporto didattico per le tematiche trasversali di grande importanza per il duale, quali la

formazione e cultura della sicurezza sul lavoro, la responsabilità sociale di impresa e le competenze di imprenditorialità;

- **Alternanza rafforzata:** percorsi di apprendimento in assetto esperienziale in impresa: nell'ambito di questa modalità ai periodi di stage (tirocinio curricolare) deve essere riservato un monte ore minimo pari a 200 ore nella seconda annualità e 300 ore nella terza annualità. Nell'ambito dell'alternanza rafforzata viene ricompresa l'impresa formativa intesa come percorso di apprendimento in assetto esperienziale svolto presso una organizzazione no profit interna o esterna all'istituzione formativa, anche costituita ad hoc, per il coinvolgimento diretto degli allievi nell'erogazione di servizi o produzioni di beni.

7. Per tutti i percorsi:

- è possibile prevedere un primo anno propedeutico ed orientativo, rimandando al secondo anno la scelta dell'indirizzo/profilo professionale sul quale ogni allievo intende ottenere la qualifica;
- devono essere esplicitati dettagliatamente gli elementi comuni alle diverse figure/indirizzo (moduli, attività ecc) e, conseguentemente, esplicitate tutte le parti specifiche, laddove nella stessa classe convivano studenti interessati a qualifiche diverse.

APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO

1. In relazione al sistema duale, nell'ambito dei percorsi, a partire dalla seconda annualità, possono essere inseriti allievi assunti con contratto di apprendistato di cui all'art. 43 del D.lgs 81/2015 finalizzato all'acquisizione di una delle qualifiche professionali previste in esito. Al fine di sostenere tali inserimenti l'Amministrazione regionale potrà prevedere, sulla base di apposite disposizioni che saranno emanate in materia e delle disponibilità di Bilancio, l'attribuzione di contributi ai soggetti coinvolti (organismo di formazione, impresa e apprendista) che esulano dal finanziamento del percorso assegnato in esito al presente Avviso.
2. In ragione di quanto sopra, il beneficiario deve prefigurare nella proposta progettuale le modalità organizzative che saranno adottate per l'attivazione e la gestione dei contratti di apprendistato, indicando obbligatoriamente almeno i seguenti elementi:
 - a. Prefigurazione delle azioni di sensibilizzazione e informazione delle imprese del settore di riferimento, anche sulla base di quanto previsto nell'ambito del Protocollo di collaborazione con le Associazioni di categoria di cui all'art. 9 dell'Avviso;
 - b. Definizione delle modalità di scouting delle imprese e di matching tra imprese e allievi;
 - c. Descrizione delle azioni di personalizzazione dell'offerta formativa che, in conseguenza della progettazione del Piano Formativo Individuale (PFI), comporteranno un'articolazione differenziata del percorso curricolare dell'allievo in termini di monte ore e di attività frequentate presso il beneficiario e in formazione interna presso l'impresa;

- d. Impostazione delle attività di relazione con le imprese coinvolte (sottoscrizione del Protocollo di cui all'art. 43 comma 6 del D.Lgs 81/2015, stesura del Piano Formativo Individuale di cui all'art. 42 comma 1 del D.Lgs 81/2015, azioni di monitoraggio e raccordo con il tutor aziendale, attività di valutazione degli apprendimenti in impresa,...).
3. L'articolazione del percorso per gli allievi apprendisti è definita dal beneficiario d'intesa con l'azienda e l'apprendista e inserita nell'apposito Piano Formativo Individuale previsto dalla normativa di riferimento come allegato al contratto di lavoro. L'organizzazione didattica si articola in periodi di "formazione interna" e di "formazione esterna" all'impresa, che complessivamente permettono di attestare l'intero monte ore annuale previsto: i due segmenti formativi si integrano, ai fini del raggiungimento in termini di competenze, dei risultati previsti per il conseguimento della qualifica professionale. Il monte ore di formazione esterna prevista, così come definito all'art. 5 comma 6 lettera a) del decreto interministeriale 12/10/2015, corrisponde a massimo il 40% del monte ore del primo e del secondo anno e a massimo il 50% del monte ore del terzo anno: tali ore potranno fare riferimento alle competenze di base, alle competenze tecnico professionali e alle attività di alternanza, con l'esclusione delle ore di stage previste, che dovranno in ogni caso essere sostituite da attività di formazione interna all'impresa.
4. Con riferimento all'eventuale inserimento di allievi apprendisti nel gruppo classe sarà cura del beneficiario inserire nel progetto specifiche di dettaglio relativamente alle modalità organizzative che complessivamente saranno adottate per l'attivazione e la gestione dei contratti di apprendistato (promozione, scouting delle imprese, matching, accompagnamento nell'inserimento in impresa, progettazione del Piano Formativo individuale e personalizzazione del percorso di formazione esterna, tutoraggio, definizione delle risorse professionali interessate, ...).

ATTIVITÀ DI RECUPERO E MESSA AL LIVELLO

L'organismo di formazione deve indicare e descrivere a progetto le modalità di attivazione delle attività stesse.

ALTRE ATTIVITÀ RICOMPRESSE NEL FINANZIAMENTO

1. In relazione alle procedure di **riconoscimento crediti in itinere**, si considerano ricomprese nel finanziamento complessivo approvato tutte le spese relative alle attività di assistenza individuale utili alla definizione dei crediti stessi.
2. Devono essere previsti ed esplicitati a progetto momenti strutturati di **accertamento e valutazione** periodica degli apprendimenti degli allievi che confluiscono nei momenti collegiali di scrutinio e di ammissione/non ammissione degli allievi a nuova annualità o all'esame conclusivo

del percorso. La proposta formulata in sede di presentazione del progetto può essere integrata/modificata in ragione degli esiti delle azioni di sistema legate al tema che potranno essere realizzate dall'Amministrazione regionale nell'ambito della sperimentazione di cui alla DGR 8/2016 o della messa a regime del sistema di leFP.

Vincoli di attuazione

Il rispetto dei seguenti vincoli dovrà essere assicurato nel corso di svolgimento delle operazioni in aggiunta a quanto già indicato nei vincoli di progettazione

ALLIEVI

1. Il numero massimo di allievi previsti può essere elevato, a seguito di comunicazione alla SRRAI e previa verifica della sussistenza di condizioni di fattibilità e delle ripercussioni sulla didattica con particolare riferimento alla capienza dei locali, così come definita dal Dispositivo di accreditamento, e dell'adeguatezza strutturale e strumentale dei laboratori.
2. Possono essere inseriti alla prima annualità anche giovani provenienti da scuole secondarie di 2° grado o da altri percorsi di leFP che richiedano il passaggio ai percorsi di cui trattasi o giovani che rientrano nel canale della formazione formale dopo un periodo di interruzione degli studi: tali domande devono essere raccolte dall'organismo di formazione ed eventualmente selezionate applicando gli stessi criteri previsti per i giovani provenienti dalle scuole secondarie di primo grado.
3. L'organismo di formazione entro e non oltre il 15 luglio 2025 deve comunicare le eventuali ulteriori iscrizioni ricevute alla SRRAI, affinché questa possa procedere all'identificazione definitiva delle classi da attivare. In caso di posti residui l'organismo di formazione può in ogni caso accogliere nuove iscrizioni anche successivamente a tale termine.
4. Ulteriori allievi potranno essere inseriti nella classe, anche in corso d'anno e nelle varie annualità del corso, secondo le modalità definite dalle Linee guida regionali di cui alla DGR 939/2016 e smi e dall'art. 5 dell'Avviso.
5. Per i percorsi di cui trattasi non sono ammessi uditori.

ALLIEVI APPRENDISTI

1. Per quanto riguarda la presenza nel gruppo classe di allievi apprendisti, ad integrazione delle ordinarie modalità di gestione, si riportano di seguito alcuni adempimenti aggiuntivi specifici.
2. In relazione al fatto che per gli allievi apprendisti viene steso e allegato al contratto un Piano Formativo Individuale (PFI) che dettaglia le attività di formazione suddivise tra Formazione

interna all'impresa e Formazione esterna presso l'organismo di formazione di formazione, il beneficiario è tenuto a:

- trasmettere all'impresa il calendario di tali attività con congruo anticipo al fine di permettere la pianificazione delle attività formative e delle attività lavorative. Il format di calendario è reso disponibile dalla SRRAI al beneficiario e comprende tra l'altro informazioni circa il monte ore dei singoli segmenti e le competenze da sviluppare nell'ambito delle attività di formazione interna declinate in compiti operativi;
- per quanto attiene la formazione interna:
 - a) dotare l'apprendista dell'apposito registro individuale, secondo il format messo a disposizione dall'Amministrazione regionale. Tale registro, essendo annoverato tra i registri obbligatori, deve essere vidimato e consegnato da parte della SRRAI. Nella compilazione del registro si dovranno tenere in considerazione i seguenti elementi:
 - i. nel campo "compiti operativi" è sufficiente indicare il codice numerico del compito inserito nel calendario individuale;
 - ii. la presenza in impresa del tutor formativo deve essere rilevata nel registro nell'apposita colonna "Tracciatura delle visite in impresa da parte del tutor formativo". Il tutor dovrà quindi apporre la sua firma nella tabella riepilogativa di deposito delle firme e provvedere, nel corso delle singole visite, a sottoscrivere la riga relativa alla giornata di riferimento, indicando anche la durata della visita (dalle ore...alle ore...) nel caso in cui la riga di riferimento sia dedicata anche ad altre attività;
 - b) al fine di dare evidenza delle attività svolte, inserire in SISPREG2014, nel quadro corso relativo alle attività comuni, i dettagli circa la formazione interna, all'interno della sezione "Stage" in considerazione del fatto che le attività di formazione interna sono in ogni caso sostitutive almeno delle attività di stage svolte dagli allievi non apprendisti, devono essere registrate nella sezione "Stage". A tale scopo si precisa che la compilazione dei campi del documento deve tenere conto delle seguenti indicazioni:
 - "Azienda ospitante": indicare la denominazione e i dati dell'azienda che ha proceduto all'assunzione;
 - "Periodo di svolgimento": inserire la durata complessiva del contratto (dal 1° giorno di inserimento aziendale al termine previsto, a prescindere dal periodo effettivo di svolgimento della formazione interna);
 - "Orario di svolgimento": indicare l'orario lavorativo come da contratto o in alternativa un orario indicativo. Con riferimento alle modifiche dell'orario indicativo inserito a sistema, risulta necessario comunicare tramite PEC alla SRRAI (all'indirizzo politiche_lavoro@pec.regione.vda.it) e alla Struttura Controllo progetti europei e statali (affari_europei@pec.regione.vda.it), in qualità di Struttura competente in tema di controlli di 1° livello, la

riformulazione dell'orario a seguito di modifiche significative e definitive del calendario preventivo (es. diversa attribuzione di monteore tra formazione interna e esterna o diversa articolazione della presenza giornaliera dell'apprendista in impresa), senza invece procedere con alcuna comunicazione in caso di modifiche occasionali;

- “Convenzione di stage”: inserire come allegato la scansione del PFI;
- “Altri allegati”: allegare la scansione del contratto di lavoro e del calendario preventivo elaborato;
- Nella sezione “Riepilogo stage”, una volta concluso il percorso (o successivamente alla cessazione se in data antecedente), potrà essere allegata la scansione del registro individuale utilizzato per la formazione interna;

- per quanto riguarda la *formazione esterna*, inserire come ordinariamente previsto la presenza/assenza dell'allievo apprendista sul registro di aula della classe o del sottogruppo di indirizzo, al fine di tenere traccia delle attività che secondo la programmazione individuale del calendario prevede la partecipazione dell'apprendista;
- prevedere l'indicazione nel registro di aula della dicitura “NON PREVISTO” in luogo della firma dell'allievo apprendista laddove l'attività svolta non debba essere frequentata da quest'ultimo perché sostituita con formazione interna all'impresa.

3. Nel caso di cessazione/interruzione del contratto di apprendistato e di prosecuzione del percorso da parte dell'allievo, le attività lavorative svolte (al netto di quanto attestato come ore di formazione interna ed esterna nell'ambito del contratto di apprendistato) possono essere oggetto di riconoscimento crediti in itinere.

CALENDARIO E SEDE DEI CORSI

1. La calendarizzazione delle attività formative con gli allievi deve essere distribuita, in coerenza con il calendario stabilito dalla Sovrintendenza agli Studi per l'anno scolastico di riferimento, tra il mese di settembre dell'anno n ed il mese di giugno dell'anno $n+1$, potendo in ogni caso prevedere attività di stage o di sostegno/recupero da svolgersi nei mesi di luglio e agosto.
2. Possono essere previsti periodi di sospensione dell'attività didattica in corso d'anno che devono in linea generale essere coerenti con quanto stabilito dalla Sovrintendenza agli Studi per le Scuole.
3. La conclusione delle attività deve avvenire entro la fine del mese di settembre 2027. La SRRAI si riserva di modificare le tempistiche di conclusione delle attività con apposito atto motivato.
4. La sede del corso può essere variata previa comunicazione alla SRRAI e alle famiglie degli allievi con un preavviso di almeno 1 mese.

ATTIVITÀ FORMATIVA SVOLTA AL DI FUORI DELLE SEDI DI CORSO

In caso di attività formativa, diversa dallo stage, svolta al di fuori delle sedi previste per la realizzazione del percorso (es. viaggi di istruzione, visite didattiche o aziendali, attività formative outdoor,...) dovrà essere assicurata la presenza, insieme al gruppo classe o al sottogruppo, di almeno un docente del percorso: il calcolo della sovvenzione avverrà sulla base del numero di ore corrispondenti alla durata dell'attività stessa, così come attestato sul registro.

AREA DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)

1. La gestione delle attività specifiche e dei supporti previsti per allievi afferenti all'area dei bisogni educativi speciali (BES) deve essere conforme alla normativa nazionale e regionale in materia, con particolare riferimento a:
 - i. il protocollo d'intesa tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e l'azienda USL della Valle d'Aosta, sulla prassi di collaborazione per i casi di disabilità, le situazioni di disagio evolutivo e i disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, ad oggi approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 976, in data 4 settembre 2023. Tale protocollo, fondamentale per la gestione di tutti i casi di BES, ha durata triennale e cesserà i propri effetti il 31 agosto 2026: il beneficiario sarà comunque tenuto ad uniformarsi a quanto stabilito dall'Amministrazione regionale successivamente a tale data e per tutto il periodo di realizzazione delle operazioni del presente Avviso,
 - ii. D.lgs 13 aprile 2017, n. 66 recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107",
 - iii. Decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020, recante "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66",
 - iv. deliberazione della Giunta regionale n. 1057 del 27 agosto 2021, concernente l'adozione del modello regionale del Piano educativo individualizzato, in attuazione del decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020, in modalità digitale attraverso l'utilizzo della piattaforma "Sistema ITC Minori", che i beneficiari saranno tenuti ad utilizzare.

2. Con riferimento agli allievi in situazione di disabilità di cui alla Legge 104/92, nell'ambito di ciascuna classe è possibile ordinariamente l'inserimento di un allievo. L'organismo di formazione comunica preventivamente all'avvio del corso/annualità di riferimento alla SRAI l'eventuale inserimento di un numero di allievi in situazione di disabilità superiore a uno, adottando tutte le accortezze necessarie per garantire che la presenza di più allievi disabili non pregiudichi il buon funzionamento e l'efficace realizzazione del percorso per l'intero gruppo

classe e avendo in ogni caso cura di informarne l'équipe socio-sanitaria di riferimento del singolo caso.

3. La comunicazione di inserimento degli allievi disabili deve essere inviata alla SRRAI entro il 30 luglio precedente l'inizio dell'anno scolastico in questione, salvo casistiche particolari da concordare con la SRRAI stessa.
4. Agli allievi in situazione di disabilità devono essere garantiti gli stessi supporti messi in atto nell'ambito del sistema scolastico: sia il personale che le eventuali altre misure di supporto sono a carico dell'organismo di formazione e le spese relative, in coerenza con quanto definito a seguito dell'elaborazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Ai fini della copertura delle spese di personale, la SRRAI procede all'eventuale aumento del finanziamento concesso relativamente alle singole annualità laddove quanto stanziato in sede di approvazione della proposta formativa non risultasse sufficiente.

PERSONALE DOCENTE E NON

1. La realizzazione delle attività di docenza deve essere affidata a personale in possesso delle caratteristiche definite nell'ambito dell'accreditamento leFP.
2. Per quanto riguarda le competenze di base l'organismo di formazione deve procedere ad emettere un avviso pubblico per il reperimento di tali risorse e stilare graduatorie per la chiamata dei docenti stessi, fatta salva la possibilità di incaricare personale già dipendente dell'organismo di formazione in possesso dei requisiti previsti.
3. Per quanto riguarda il personale docente relativamente all'insegnamento della religione cattolica, l'organismo di formazione deve rivolgersi all'Ufficio Scuola della Diocesi di Aosta che provvederà ad individuare il/i docente/i che devono poi essere contrattualizzati dall'organismo di formazione.
4. Con riferimento al personale docente a cui affidare le attività alternative alla religione cattolica, in analogia a quanto previsto nelle istituzioni scolastiche, tali ore devono essere attribuite:
 - A. prioritariamente a docenti dei saperi di base già in servizio presso il beneficiario a valere sui percorsi di leFP, a completamento o in aggiunta al proprio monte ore;
 - B. in subordine a personale del beneficiario incaricato di attività di coordinamento e/o tutoraggio sui percorsi di leFP
 - C. in via del tutto residuale, a personale supplente appositamente assunto.Sarà in ogni caso cura del beneficiario:
 - laddove possibile, nel caso di utilizzo di personale già in servizio, scegliere docenti assegnati a classi diverse da quelle in cui siano inseriti gli allievi che dovranno frequentare le attività alternative;

- garantire il possesso da parte dei docenti incaricati di competenze utili ad un proficuo svolgimento delle attività previste in termini coerenza delle esperienze professionali/titoli con il contenuto affrontato ovvero in termini di competenze metodologiche e pedagogiche. In questo secondo caso il docente individuato potrà essere affiancato, per le attività più tecniche, da esperti di volta in volta individuati che intervengono in qualità di testimoni.
5. Per quanto riguarda le attività di alternanza che vengano svolte con finalità orientative e di accompagnamento al percorso, i requisiti professionali necessari per lo svolgimento di questo tipo di attività afferiscono a competenze in ambito orientativo e metodologico e tali attività possono pertanto essere svolte anche da soggetti già incaricati dal beneficiario (personale interno o esterno) di svolgere attività di coordinamento e/o tutoraggio.
 6. È ammessa la prestazione di codocenti in relazione ad esigenze adeguatamente giustificate e dimostrabili, pur non trovando applicazione, per la specificità dei percorsi e le fragilità proprie dei destinatari, la disciplina specifica dettagliata nelle Direttive regionali (Voce analitica di costo B.2.1 – Docenza di cui all'art. 100): la codocenza potrà quindi superare il 25% delle ore di corso ed essere attivata laddove necessario in corso di realizzazione, senza in ogni caso dar luogo al riconoscimento di ulteriori quote di sovvenzione.
 7. Con riferimento all'eventuale individuazione del personale di sostegno necessario ad assicurare un efficace inserimento degli allievi con disabilità all'interno del gruppo classe, il beneficiario può utilizzare personale interno in possesso di adeguate competenze ovvero procedere, in analogia a quanto previsto al precedente comma 2, emettendo, una volta identificati i fabbisogni effettivi in relazione alla presenza di allievi disabili nel gruppo classe, un avviso pubblico e predisponendo quindi una graduatoria per la chiamata di docenti ed operatori.
 8. Deve essere assicurato che le risorse professionali incaricate dello svolgimento delle funzioni di coordinamento del corso, da individuare tra le risorse indicate in fase di accreditamento IeFP, abbiano un contratto di durata almeno pari a quella del corso stesso e siano assegnati a tale funzione per tutto il periodo: la variazione del personale dedicato a tale funzione è consentita solo nel caso in cui il personale sostitutivo sia in possesso degli stessi requisiti richiesti e deve essere comunicata preventivamente alla SRRAI
 9. I titolari di cariche sociali del soggetto beneficiario possono ricoprire incarichi nell'ambito della realizzazione del progetto, secondo quanto previsto all'art. 13 delle Direttive regionali.

ESAMI FINALI

1. L'organizzazione e gestione degli esami finali per il conseguimento della qualifica professionale sono a carico dell'organismo di formazione ed il rimborso delle relative spese deve essere

previsto nel piano finanziario del progetto: il rimborso sarà erogato ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni in materia di riconoscimento delle spese relative di cui al PD 3419/2022. Gli esami devono essere realizzati conformemente alla disciplina vigente al momento di conclusione del percorso formativo di cui trattasi.

2. Rimangono a carico dell'organismo di formazione la predisposizione e la stampa delle attestazioni/certificazioni finali, da consegnare al competente ufficio del Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione per la registrazione.

TUTORAGGIO

1. L'organismo di formazione deve assicurare un numero minimo di ore di tutoraggio pari ad almeno il 60% del monte ore annuale al netto delle ore di stage eventualmente previste nell'anno.
2. Le attività di tutoraggio di cui al comma precedente possono essere distribuite dall'organismo di formazione a seconda delle esigenze tra tutoraggio di aula, tutoraggio tecnico di laboratorio, tutoraggio destinato agli allievi apprendisti, tutoraggio di stage, o attività di back end: le attività di tutoraggio comprendono infatti sia le attività svolte in aula, laboratorio e/o in affiancamento al soggetto, che le ore svolte dal tutor per la preparazione e rielaborazione di materiali, il contatto con docenti e tutor aziendali, la rielaborazione dell'esperienza con l'allievo, ecc....
3. Non sono da ricomprendere nel conteggio di cui ai precedenti commi:
 - a. le ore di attività del tutor di credito;
 - b. le ore di attività del tutor di stage già esposte ai fini della remunerazione delle UCS di stage;
 - c. le ore di attività del tutor nell'ambito di contratti di apprendistato, laddove esposte per la remunerazione dei contributi specifici previsti dalla DGR 740/2022.
4. Le attività svolte in presenza degli allievi dovranno essere almeno pari al 40% del totale complessivo delle attività attestata dai tutor.
5. Al fine di promuovere un efficace accompagnamento del gruppo classe e permettere di intervenire immediatamente in casi di difficoltà di apprendimento, non si applica ai progetti di cui trattasi il vincolo delle Direttive regionali in ordine alla percentuale massima dell'80% per le attività di tutoraggio di aula sul monte ore totale del corso.

PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Con riferimento al protocollo di collaborazione con le associazioni di categoria:

- dovrà essere previsto almeno un incontro annuale svolto con il coinvolgimento anche della SRAI;

- la strutturazione delle attività in esso previste dovrà essere mantenuta in fase di realizzazione da parte dell'ente di formazione, fatta salva l'eventuale indisponibilità o non rispetto della stessa da parte dei rappresentanti delle Associazioni coinvolte. È eventualmente possibile apportare modifiche al protocollo in fase di realizzazione; tali modifiche devono essere comunicate alla SRRAI.

AZIONI DI SISTEMA

L'organismo di formazione è tenuto alla partecipazione alle azioni di sistema messe in campo dalla Regione nell'ambito del sistema regionale di IeFP.